

OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XXI NUMERO 1

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



EDITORIALE
Giustizia e politica

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Tavolo tecnico con il Ministro della Giustizia

LA PAGINA DEI CONVEGNI
“Dire e contraddire”

Il futuro della Gestione Condominiale:
il primo corso base per Amministratori di condominio

Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Anna De Nicola

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Lucia Apuzzo
Marianna Arpaia
Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Antonio Coppola
Maria Coppola
Renata Gaeta
Mario Gallo
Gianluca Granato
Eliana Libroia
Emiliana Matrone
Italo Meoli
Andrea Milo
Angelo Mondelli
Claudia Ruggiero Perrino
Marianna Polito
Gaetano Riccio
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Rossella Ugliano

Hanno collaborato a questo numero

Sabina Vuolo

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di
Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato a mezzo mail,
non sarà restituito

Impaginazione e stampa

PIBESSE srl
cell. 081 929449
info@pibesessrl.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal web
© 2024 Foto
PIBESSE srl

© 2024 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE



Piero del Pollaiuolo o Pollaiuolo
(Firenze 1441 - Roma 1496)
Giustizia

s o m m a r i o

EDITORIALE		Il rapporto di lavoro	26
<i>Luigi Ciancio</i>			
Giustizia e politica	4	La disciplina dei permessi per i dirigenti sindacali	28
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA			
<i>La redazione</i>		Stabilizzazione dei co.co.co. e dei titolari di partita IVA	30
Tavolo tecnico con il Ministro della Giustizia	6		
GIURISPRUDENZA		<i>Andrea Milo</i>	
<i>Giuseppina Romano</i>		Assegnazione di posto auto nell'area condominiale: non basta la delibera a maggioranza dei condomini	31
In tema di lesioni personali la competenza per materia spetta al Giudice di pace o al Tribunale? La parola alle Sezioni Unite nella sentenza n. 12759/2024 deposita in data 28.03.2024	12	LA PAGINA DEI CONVEGNI	
		<i>La Redazione</i>	
<i>Claudia Ruggiero Perrino</i>		“Dire e contraddire”	33
Locazione ad uso abitativo: disattesa la pretesa del proprietario alla restituzione del bene affittato in perfetto stato	15	<i>Sabina Vuolo</i>	
		Il futuro della Gestione Condominiale: il primo corso base per Amministratori di condominio	35
Aggiunta del cognome materno al figlio: irrilevante il dissenso del padre	19	NOTIZIE DAL CONSIGLIO	
		<i>A cura di Barbara Barbato, Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore</i>	
DOTTRINA		News COA	37
<i>Italo Meoli</i>		News CASSA FORENSE	38
La mediazione: le novità introdotte dalla riforma Cartabia	23	News CNF	40
		Le statistiche	43

Editoriale di Luigi Ciancio

Giustizia e politica

Ancora una volta la riforma della giustizia è stata l'oggetto predominante di discussione della inutile cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Con una novità che vede partecipare l'associazione nazionale magistrati e la politica e più specificamente la magistratura e l'attuale governo.

Quest'ultimo, contrariamente a quanto avvenuto per il passato, ha ingranato la marcia e tende ad apportare sostanziali modifiche che sono aversate dai magistrati.

La separazione delle carriere è il lite-motive ma non vengono escluse altre modifiche che pure vengono perseguite.

Si sente parlare di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i p.m. e l'altro per i giudici, modifiche dell'accesso alla professione, e così via dicendo.

Il contesto attuale non assicura, secondo quanto affermato dai politici, la terzietà degli organi giudicanti, di qui la necessità di prevedere la separazione delle carriere con la conseguente assegnazione del giudice a un ordine diverso da quello del pubblico ministero.

In quasi tutti i paesi europei vige questo disposto normativo sicché solo nel nostro paese, ad onta di quanto prescritto in Costituzione, si riscontra una non comprensibile connivenza tra chi accusa e chi giudica.

Però, pur tenendo sempre presente nell'agenda di governo la discussione sulla terzietà e imparzialità del giudice che trova il suo naturalenell'art. 111 della Costituzione, non si è mai riusciti a portar a compimento questa riforma.

E così per la ferma presa di posizione del CSM che, benché diviso in correnti, erge un muro di dinieghi sino ad oggi non vulnerabile.

Il che fa apparire in tutta la sua nitidezza le diverse volontà di contrastare qualsiasi progetto di riforma che li riguardi, a maggior ragione la separazione delle carriere.

Uno Stato forte, però, può e deve approvare le riforme che si ritengono indispensabili e indilazionabili di chi si oppone solo per dimostrare che nulla cambia senza la sua volontà.


Appare invece necessario che si dia corso alle opere che facciano riacquistare la fiducia nella giustizia e nel funzionamento della stessa.


È indispensabile lanciare messaggi forti perché vi sia un recupero di credibilità della giustizia.

La garanzia di sicurezza e tranquillità può essere data solo da uno Stato capace di far sentire la sua presenza forte e di una giustizia che sappia applicare la legge in maniera adeguata, senza alcuna violazione normativa.

Ma per garantire ciò è necessario che il nostro sistema giudiziario venga rivisitato e siano trovati i giusti rimedi che non ne consentono un equilibrato funzionamento.

A tanto devono provvedere, ognuno per la sua parte, gli organi istituzionali preposti i quali, a nostro avviso non devono assumere un atteggiamento conflittuale ma collaborativo nel senso di rinvenire ogni più utile risorsa perché il nostro Paese ritorni a respirare aria di legalità.





Si legiferi con razionalità optando per le scelte migliori, senza contrapposizione per partito preso. E non si dica sempre no alle riforme giuste: il braccio di ferro non paga.

Il nostro sistema giudiziario venga rivisitato con spirito imparziale tale da consentire un equilibrato funzionamento alla macchina della giustizia.

Voci dal Palazzo di Giustizia

La Redazione

Tavolo tecnico con il Ministro della Giustizia

Fortemente voluto dai vertici degli Uffici Giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, il tavolo tecnico tenutosi lo scorso 16 maggio alle ore 17.00 presso l'aula Bunker del Tribunale di Nocera Inferiore ha visto la partecipazione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

L'Avvocatura Nocerina aveva già denunciato, con una nota inviata al viceministro Edmondo Cirielli e al ministro della Giustizia, le gravi criticità esistenti presso gli uffici giudiziari del Circondario in relazione alla pianta organica di magistrati e personale amministrativo, assolutamente sottodimensionata rispetto al bacino di utenza del Circondario e alla mole di contenzioso esistente.

Una voce, quella dell'Avvocatura, che si è unita a quella del Presidente del Tribunale, Massimo Sergio Palumbo, e del Procuratore capo della Repubblica di Nocera Inferiore, Antonio Centore.

La risposta è arrivata con l'interessamento dell'onorevole Cirielli, che ha reso possibile la formazione del tavolo tecnico con la presenza del Ministro della Giustizia.

Al tavolo tecnico con l'Avvocatura nocerina, presente tramite il suo massimo esponente, la Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Anna De Nicola, erano presenti la Presidente della Corte di Appello di Salerno, Ornella Crespi, il Presidente del Tribunale, Massimo Sergio Palumbo, il Procuratore capo della Repubblica di Nocera Inferiore Antonio Centore, il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Salerno, Elia Taddeo.

In platea era presente una folta rappresentanza dei Magistrati degli Uffici Giudiziari del Circondario e tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Alle ore 17.00 sono iniziati i lavori con il Presi-

dente del Tribunale, Massimo Sergio Palumbo. Al suo intervento sono seguiti, dapprima, quello del Procuratore, Antonio Centore, poi quello della Presidente della Corte di Appello, Ornella Crespi, quindi del Procuratore Generale della Corte d'Appello e, infine, della Presidente dell'Ordine, Anna De Nicola.

Riportiamo di seguito l'intervento della Presidente dell'Ordine:

“Saluto il Ministro della Giustizia, la Presidente della Corte di Appello ff, Dr.ssa Ornella Crespi, il Proc. Generale ff Dr. Elia Taddeo, le Autorità, le rappresentanze dell'Avvocatura e della Magistratura qui presenti.

Siamo onorati, Sig. Ministro, di ricevere oggi la Sua visita, la prima presso il nostro Tribunale,



dopo tanti anni, risalendo al 1993, anno della sua apertura, la visita dell'allora Ministro Giovanni Conso.

Tribunale, il nostro, nato tra mille difficoltà, ma fortemente voluto e con fermezza difeso da noi tutti. Tribunale, però, che deve rappresentare un baluardo sicuro, a difesa e a garanzia dei diritti dei cittadini, i quali, con fiducia, si rivolgono a noi, Avvocati e Magistrati, affinché, ciascuno nelle proprie rispettive funzioni, li garantiscano. Il futuro della Giustizia sta a cuore a tutti noi, perché, soltanto una Giustizia efficiente può garantire anche il futuro socio-economico del Paese.

Tale efficienza, però, richiede necessariamente che vengano ridotti i tempi del processo, risul-

tato cui si può pervenire innegabilmente, in primis, attraverso l'aumento dell'organico e, altresì, con l'ausilio dei giusti e imprescindibili supporti tecnici.

Il processo telematico, infatti, se da un lato è stato portatore di positive innovazioni, dall'altro

congiuntamente a tutti i Consiglieri del C.O.A. di Nocera Inferiore, intendo sinteticamente sottoporLe le più improcrastinabili urgenze, con le quali quotidianamente ci imbattiamo e che, decisamente, ci ostacolano nell'espletamento della nostra professione, e ciò, nonostante il grande



non è stato del tutto supportato dai necessari strumenti atti a rendere agevole ed operativo apieno il sistema, a volte, con conseguenti, notevoli difficoltà per noi operatori della Giustizia. Richiamando la Relazione sull'amministrazione della giustizia dell'anno 2023, della Presidente f.f., Dr.ssa Ornella Crespi, tenuta in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte di Appello di Salerno, è da dire che "..... è venuto il tempo di riappropriarsi del concetto di qualità della giurisdizione e della importanza del decidere bene, nella consapevolezza che sulla coniugazione di decisioni tempestive e correttamente argomentate si gioca la credibilità della giustizia."

Nell'interesse dei Colleghi da noi rappresentati,

lavoro svolto dal personale giudiziario, Magistrati e Cancellieri insieme, per sopperire alle stesse:

-Innanzitutto, affinché tutti noi possiamo esercitare la nostra funzione con dignità, è necessario che la struttura che ci ospita sia adeguata e decorosa, per cui è palese che il nostro Tribunale necessita di interventi strutturali efficaci.

-Per quanto attiene al

-Settore Civile:

Si riscontra la Forte Carenza di Organico, relativa in primo luogo ai Magistrati, ma anche al personale amministrativo, carenza che non può non incidere in modo oltremodo negativo sull'amministrazione della Giustizia, oltretutto in un Tribunale che copre un così vasto territorio, pe-

nella pagina accanto da sinistra
Anna De Nicola,
Ornella Crespi,
Massimo Sergio Palumbo,
Carlo Nordio

nella foto in alto
I Consiglieri dell'Ordine Forense

raltro ampliato in maniera rilevante a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

In aggiunta, alla luce della ormai prossima istituzione del Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per la Famiglia (T.P.M.F.), si profila l'ulteriore esigenza di fare chiarezza in merito all'assegnazione a tale Tribunale di eventuali Giudici in servizio presso Tribunali del Distretto considerati più piccoli rispetto al Tribunale capofila.

-Settore Penale:

Insufficienza della pianta organica, sia relativa alla giurisdizione, che all'amministrazione, che determina gravi ritardi.

Va evidenziata, inoltre, la necessità della nomina della figura del Procuratore Aggiunto, la cui presenza contribuirebbe all'ulteriore buon funzionamento dell'Ufficio di Procura, con conseguente vantaggio anche per il nostro Tribunale e la cittadinanza.

-Sezione Lavoro:

Il Tribunale di Nocera Inferiore, sebbene copra un bacino d'utenza di quasi 400.000 utenti e con un carico di contenzioso notevole, non ha una sezione lavoro, che, tra l'altro, potrebbe essere facilmente istituita.

-Giudice di Pace:

Criticità relative alla introduzione del processo telematico nella trattazione dei giudizi, che comporta quotidianamente problematiche di natura tecnica con blocchi ed inefficienze del sistema, con conseguenti ed inevitabili negative ripercussioni sull'attività degli Avvocati e sulla tutela dei diritti dei cittadini, non garantiti in tempi ragionevoli.

Mancanza di personale amministrativo presso il Giudice di Pace di Mercato San Severino e di Sarno, con grave difficoltà per l'espletamento delle relative attività e con notevole pregiudizio, ancora una volta, per i cittadini.

In ogni caso, per completezza espositiva e per una più dettagliata ed esaustiva esplicazione delle problematiche che affliggono il nostro Tribunale e il circondario al quale si riferisce, al fine di non sottrarre tempo prezioso al Suo intervento, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una sintetica Relazione, che Le chiedo gentilmente di Volere ricevere e valutare nell'interesse della Classe Forense di Nocera Inferiore, dei Magistrati del nostro Tribunale e, soprattutto, dei Cittadini tutti che da Questo Presidio di Giusti-

zia sono amministrati e attendono risposte concrete, in tempi ragionevolmente brevi.

Sig. Ministro, attendiamo con fiducia un Suo concreto, vigoroso e tempestivo intervento. Grazie per l'attenzione."

La Presidente, a conclusione del suo intervento, ha consegnato nelle mani del Ministro una dettagliata relazione, che pubblichiamo integralmente, sulle criticità esistenti presso gli Uffici giudiziari del Circondario di Nocera Inferiore.

Il Ministro, in risposta alle istanze avanzate dai presenti al tavolo tecnico, ha mostrato di essere al corrente delle gravissime carenze strutturali del Tribunale di Nocera Inferiore, sottolineando come si tratti, per Nocera Inferiore, di una particolare criticità che non ha riscontrato nella gran parte degli altri uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale.

Il Ministro ha parlato di una situazione *drammatica*:

"In genere viene lamentata la scopertura degli organici, cioè la presenza di un organico teoricamente adeguato ma purtroppo scoperto. Una buona parte degli uffici italiani hanno queste scoperture, che vanno dal 10, al 20, addirittura al 30%. Qui, invece, la situazione è drammatica perché non si lamenta la scopertura, ma si lamenta il fatto che la pianta organica sia inadeguata. Mentre coprire posti in organico - benché sia una procedura complessa - è relativamente facile, aumentare la pianta organica è dannatamente complicato, prima di tutto per le risorse finanziarie".

Il Ministro, a conclusione dell'incontro, ha assicurato il suo massimo impegno per la soluzione delle criticità che gli sono state esposte.

Relazione sulle carenze del Tribunale di Nocera Inferiore

Settore civile

A seguito della riforma che ha determinato la revisione della geografia giudiziaria, l'attuale bacino di utenza del Tribunale di Nocera Inferiore è di circa 320 KMQ, con una popolazione di circa 400.000 abitanti e rappresenta un presidio di legalità a tutela della cittadinanza di ben 19 comuni della provincia di Salerno, un territorio da sempre impegnato nella difesa dei valori della giustizia, che si caratterizza per la presenza di

considerevoli attività economiche che operano nel settore dell'agricoltura, nel settore industriale e nel settore terziario.

Nel territorio del Circondario di Nocera Inferiore sono, inoltre, presenti numerosi Ospedali, circostanza che incide sulla rilevanza, anche numerica, del relativo contenzioso.

Nell'ambito del Circondario ha sede l'Università degli Studi di Salerno - Fisciano.

Il Tribunale di Nocera Inferiore è ubicato in un complesso immobiliare composto da tre grandi unità che, in passato, sono state utilizzate come struttura sanitaria.

Sebbene la cubatura complessiva della Cittadella giudiziaria sia sicuramente sufficiente, si rendono, tuttavia, necessari diversi urgenti interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, anche volti a garantire la sicurezza dell'utenza, in quanto lo stato attuale è di consistente parziale degrado.

Tale condizione non consente un ottimale utilizzo delle strutture, con inevitabili sprechi di spazio e di risorse (si pensi alle aule di udienza penale, sebbene di recente allestimento, allo stato non totalmente fruibili).

Dipendono, per ragioni di competenza territoriale, dal Tribunale di Nocera Inferiore gli Uffici del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni, Sarno, Mercato San Severino, nonché l'U.N.E.P.

Il sottodimensionamento della pianta organica del Tribunale civile, già sussistente all'atto della istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore, si è ulteriormente accentuato a far data dal settembre 2013, con l'accorpamento delle sezioni distaccate di Tribunale di Cava de' Tirreni e Mercato San Severino, che ha aumentato notevolmente il bacino di utenza dell'ufficio, portandolo, come detto sopra, a circa 400.000 abitanti.

È evidente, pertanto, il conseguente negativo rapporto tra il carico di lavoro e le unità del personale amministrativo e giudiziario, rimasto purtroppo inalterato. Si pensi che l'odierno carico di ruolo di ogni magistrato del settore civile si compone di circa 2500 procedimenti; tale situazione determina un considerevole ritardo nella gestione e conclusione dei procedimenti la cui durata spesso supera i 10 anni;

- per quanto riguarda le risorse operative, le condizioni del Tribunale di Nocera Inferiore sono

le seguenti:

a) il settore civile (che incorpora anche quello del lavoro e della volontaria giurisdizione) è attualmente composto dal Presidente del Tribunale, da un Presidente di sezione, che, oltretutto, a breve, avrà il trasferimento in Corte di Appello a Salerno e da 16 giudici, ripartiti in due sezioni, nonché da n. 6 giudici onorari;

b) sono presenti n. 2 posti vacanti tra i giudici togati e 9 tra quelli onorari, considerando il pensionamento di due unità;

- per quanto concerne il settore amministrativo, si lamentano carenze nelle qualifiche di assistente giudiziario, operatore giudiziario e ausiliario;

La notevole mole di lavoro e l'insufficiente numero di Magistrati in organico comporta, in generale, tempi non rapidi di definizione dei procedimenti. Occorre, pertanto, che la copertura dell'organico esistente, sia del personale di Magistratura, che di quello amministrativo, sia assicurata in maniera costante. Il Settore Civile e quello del Lavoro manifestano una generale situazione di sofferenza, che deve essere necessariamente affrontata con un congruo ulteriore aumento dell'organico del personale di Magistratura, sia togata, che onoraria.

Il settore nel quale si manifesta una maggiore difficoltà a smaltire le sopravvenienze è costituito dagli affari contenziosi civili. In questo settore, presumibilmente anche per la natura degli affari trattati, i procedimenti definiti sono notevolmente inferiori rispetto ai procedimenti sopravvenuti.

Anche il raffronto fra i bacini di utenza di Tribunali territorialmente adiacenti e il Tribunale di Nocera Inferiore mostra un sottodimensionamento di quest'ultimo rispetto alle esigenze di giustizia del Circondario.

Per quel che riguarda il personale di cancelleria del settore civile in generale, si manifestano situazioni di insufficienza delle unità di personale ai fini del tempestivo svolgimento di tutti i gravosi compiti istituzionali. Diversi dipendenti, fra i più esperti, peraltro, sono stati collocati in pensione e taluni sono prossimi alla stessa. I dipendenti di nuova assunzione, di conseguenza, non hanno la possibilità di attingere al bagaglio di esperienza dei colleghi suddetti.

Presso il Settore Civile del Tribunale esercitano le loro funzioni anche diversi giudici onorari,

circostanza che comporta un ulteriore aggravio di lavoro per le cancellerie. Il numero dei Giudici Onorari è, d'altra parte, inadeguato rispetto alle esigenze dell'Ufficio e i vincoli normativi attualmente esistenti, rispetto alla utilizzazione di tali Giudici Onorari, aggravano ulteriormente le situazioni di sofferenza dell'Ufficio nel suo complesso. I limiti normativi alla utilizzazione dei G.O.P. di nuova nomina, in particolare, riducono in maniera notevole l'impiego degli stessi nell'ambito della organizzazione del lavoro giudiziario.

Preoccupa, inoltre, l'imminente istituzione circondariale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a seguito della quale verranno attinti, dalle attuali dotazioni organiche, magistrati, personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale.

Anche presso gli Uffici dei Giudici di Pace vi sono notevoli carenze di personale giudiziario e amministrativo, che comportano disagi all'utenza e si concretizzano, *in primis*, nel ritardo di mesi nella pubblicazione delle sentenze.

A ciò si aggiunge la necessità di supporto tecnico e adeguata formazione del personale, alla luce della recente introduzione del processo telematico, anche per gli uffici del Giudice di Pace, con le problematiche legate alla trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n.18 del 2020 ed allo svolgimento dei processi.

Supporto e aggiornamento tra l'altro necessari anche per il corretto funzionamento dei mezzi informatici in dotazione, il più delle volte fermi, a causa dell'assenza della linea dati, che andrebbe, pertanto, potenziata.

Problemi informatici si manifestano, inoltre, con frequenza, anche nell'utilizzo della piattaforma LSG, di non facile accesso, con conseguente ritardo nel pagamento dei compensi liquidati per il gratuito patrocinio.

Settore lavoro e previdenza

Presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nonostante l'esistenza, come già detto, di un importante tessuto commerciale, fatto di piccole e medie imprese con un cospicuo contenzioso giuslavoristico, non è stata mai istituita la Sezione lavoro e, per l'appunto, i giudizi in materia di lavoro e previdenza sono assegnati alla cognizione di tre Magistrati del Lavoro e a un Magi-

strato applicato a tale ruolo, il cui numero, pertanto, risulta essere del tutto insufficiente.

In particolare, il numero dei giudizi in materia di lavoro e previdenza iscritti a ruolo nell'anno 2022 è stato pari a 5.747, accresciuto nell'anno 2023, dove sono stati iscritti a ruolo ben 5898 procedimenti, numero destinato ancora ad aumentare nell'anno 2024, considerato che all'8.5.2024 si registrano iscritti a ruolo ben 2342 nuovi procedimenti.

È di tutta evidenza che il numero di 4 magistrati, con circa 6.000 giudizi nuovi ogni anno, appare del tutto esiguo e rende l'idea del carico che ciascun giudice deve individualmente sobbarcarsi, con grandi sforzi ed impegni nell'evadere le cause pregresse e quelle di nuova iscrizione.

Non può non rilevarsi anche la sproporzione con Tribunali posti a pochi chilometri di distanza, come - a titolo meramente esemplificativo - il Tribunale di Torre Annunziata, la cui sezione Lavoro e Previdenza conta su ben nove Magistrati del Lavoro con un numero di giudizi in materia di lavoro e previdenza iscritti a ruolo nell'anno 2023 pari a 8.123 (a fronte dei 6.000 di Nocera Inferiore assegnati a tre magistrati del lavoro ed uno applicato)!

Parimenti insufficiente risulta essere l'organico amministrativo, che registra la presenza di cinque unità effettive a tempo indeterminato (1 dirigente, 2 cancellieri, 1 operatore ed 1 ausiliario), coadiuvate da due data entry a tempo determinato e da solo due addetti all'Ufficio del Processo, rispetto ai 4 inizialmente previsti in dotazione (la cui presenza, grazie anche ad una proficua organizzazione interna dell'ufficio, ha consentito lo smaltimento dell'arretrato e, in assenza dei quali, l'ordinario funzionamento della Cancelleria si troverebbe notevolmente in difficoltà).

Risulta indubbio, pertanto, che l'organico amministrativo e, soprattutto, dei magistrati addetti al contenzioso giuslavorista debba essere implementato con l'aggiunta di almeno due Magistrati del lavoro e con la istituzione (finalmente) della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Nocera Inferiore.

Settore penale

L'estesa competenza territoriale del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore (come già detto,

19 comuni e 400.000 abitanti) comporta la commissione di un elevato numero di reati, con la conseguente formazione di parecchi fascicoli processuali, molti dei quali di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, in particolare:

- nel settore penale monocratico risultano attualmente pendenti circa 5338 processi, con sopravvenienza annuale media di circa 1600 processi. L'evasione annuale è di circa 2800 procedimenti;
- nel settore penale collegiale risultano pendenti circa 502 procedimenti con sopravvenienza media di circa 140 processi all'anno. Risultano definiti oltre 150 processi all'anno;
- nel settore GIP- GUP le sopravvenienze medie annuali sono circa 3.882 procedimenti per il registro "noti" e n. 7.239 per il registro ignoti, mentre le pendenze sono 3.400 per i "noti" e 1.057 per gli ignoti.

Riassumendo, le pendenze sono le seguenti:

Penale dibattimentale: circa 5840 procedimenti;
 Penale GIP- GUP: circa 4.457 procedimenti all'anno.

La diretta conseguenza è una notevole mole di lavoro per l'intero personale di Giustizia del Tribunale penale, costretto a fronteggiare, con mezzi scarsi, tutte le situazioni e le emergenze quotidiane.

Alla insufficienza della pianta organica, sia della giurisdizione che dell'amministrazione già segnalata, va aggiunta, così come richiesto dal Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Dott. Centore, nonché dal Proc. Generale ff, Dr. Elia Taddeo, la necessità della nomina della figura del Procuratore Aggiunto, la cui presenza, se nominato, contribuirebbe a garantire il buon funzionamento dell'Ufficio di Procura ove, allo stato, il Procuratore della Repubblica, che svolge anche le funzioni di Dirigente Amministrativo, non riesce a curare personalmente il coordinamento delle complesse ed eterogenee problematiche che si creano nelle varie sezioni di lavoro in cui è suddiviso l'Ufficio Inquirente.

Tale ufficio è composto da 10 sostituti, di cui 4 impiegati anche a coordinare le altrettante sezioni di lavoro e 9 Vice Procuratori onorari.

Molte difficoltà sono dovute alle carenze strutturali legate all'edificio, i cui spazi non sono interamente e razionalmente utilizzati.

In primis, va sottolineata la mancanza di spazi e di stanze per l'allestimento del servizio TIAP, già in uso alla Procura, ma di cui gli avvocati non possono beneficiare.

Altra criticità è rappresentata dalla mancata apertura di uno sportello distaccato destinato all'UEPE di Salerno, che pure lo ha richiesto, per poter garantire l'iter delle pratiche per l'esecuzione esterna relative al Tribunale di Nocera Inferiore.

Le aule penali sono in decadimento, sprovviste di porte e non idoneamente tinteggiate, così come i locali e gli spazi attigui.

Vi è di più, in quanto l'aula bunker, adiacente alla palazzina del settore penale, non è adeguatamente collegata, per cui avvocati e magistrati sono costretti ad effettuare un lungo cammino all'esterno, con grave disagio soprattutto per la classe forense, costretta a correre da un lato all'altro della cittadella giudiziaria, col rischio di trovare i processi già celebrati.

Dulcis in fundo, va segnalata, ancora una volta, l'endemica carenza di magistrati, di GOP e di Giudici di Pace, nonché di personale amministrativo e di cancelleria, che comporta comprensibilmente gravi ritardi nell'amministrazione della giustizia penale, in particolare lungaggini processuali, liquidazioni in materia di Gratuito patrocinio e difesa di ufficio lavorate e depositate con ritardo anche di anni.

Un'attenzione particolare meritano gli Uffici dei Giudici di Pace dell'intero circondario le cui cancellerie sono sprovviste di personale in quanto lo stesso è in turnazione con i dipendenti dei vari Comuni di riferimento.

In particolare, alcune cancellerie penali dei Giudici di Pace del circondario hanno in dotazione poche figure professionali costrette ad alternarsi tra udienze e lavoro di cancelleria.

Considerazioni finali

Alla luce delle osservazioni portate all'attenzione dell'On. le Sig. Ministro, si auspica che le stesse siano prese in debita considerazione e, quindi, si ottenga una puntuale e concreta risposta, che consenta a tutti gli utenti, addetti ai lavori e non, di continuare a lavorare in maniera proficua in un circondario strategicamente importante, che coinvolge una numerosa parte di popolazione del Distretto della Corte di Appello di Salerno.

Giurisprudenza

Giuseppina Romano

In tema di lesioni personali la competenza per materia spetta al giudice di pace o al tribunale? La parola alle Sezioni Unite nella sentenza n. 12759/2024 deposita in data 28.03.2024

“Quando credi di avere tutte le risposte, ecco che la vita ti cambia tutte le domande”. Se dovessi definire ciò che è accaduto nel mondo dell’avvocatura con la recentissima riforma della Giustizia, lo farei esattamente così. Tale premessa serve a dare la misura dell’incertezza e dello smarrimento che ogni operatore del diritto, dal magistrato al cancelliere fino ad arrivare all’avvocato, ha provato di fronte al caos generato dal decreto legislativo n. 150 del 2023, meglio noto come “Riforma Cartabia”. Di fronte a un intervento legislativo che non ha semplicemente introdotto dei correttivi ma riscritto il diritto processuale, ribaltato il modo di fare udienza, invalidato tutto ciò su cui la moderna avvocatura aveva studiato e si era formata, l’unico conforto può venire dalle prime ed embrionali decisioni del Supremo Consesso che, timidamente, iniziano a delineare confini e a mettere punti fermi nel marasma normativo e istituzionale che ha caratterizzato gli ultimi mesi: tal è la sentenza n. 12759/2024 depositata dalle Sezioni Unite in data 28.03.2024 che, in questa sede, si intende commentare. Ma procediamo con ordine. Il caso origina dal ricorso per Cassazione presentato dall’imputato avverso la sentenza con cui la Corte Territoriale di L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, condannava il prevenuto alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di cui all’art. 582 c.p., oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Tralasciando i motivi specifici del ricorso, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è il rilievo mosso dal Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, in ordine allo spostamento di competenza per materia del reato di lesioni personali a favore del Giudice di Pace che il D.Lgs 150/2022 avrebbe determinato con la modifica del disposto normativo di cui al secondo comma dell’art. 582 c.p.. Analogo rilievo sulla sopravvenuta ille-

galità della pena detentiva irrogata, che si sarebbe generata per effetto del mancato coordinamento delle disposizioni richiamate, veniva mosso in via subordinata dalla difesa dell’imputato. Investita della questione, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza di rimessione n. 42858/2023 assegnava alle Sezioni Unite HGla seguente questione: “*se, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 150 del 2023 all’art. 582 c.p., la competenza per materia per il delitto di lesioni personali procedibili a querela, con malattia di durata superiore a 20 g. e non eccedente i 40 g, appartenga al Tribunale o al Giudice di Pace*”. Una domanda apparentemente semplice ma che sottende una questione di fondamentale importanza destinata ad avere ricadute sullo stesso concetto di “legalità” della pena eventualmente applicabile e applicata, a seconda dei casi, dal Tribunale o dal Giudice di Pace, posto che la sopravvenuta applicabilità delle sanzioni previste per i reati di competenza del Giudice di Pace in luogo di quella, concretamente irrogata, della reclusione determinerebbe una questione di illegittimità della pena, di sanzione *ab origine* contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. Il catalogo di sanzioni irrogabili, infatti, muta completamente a seconda della competenza *ratione materiae*. A norma dell’art. 52 del d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del Giudice di Pace puniti con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria corrispondente da 516 a 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. E’ evidente che la soluzione del dubbio interpretativo contenuto nell’ordinanza di remissione può passare solo attraverso una disamina puntuale del quadro normativo di riferimento e cioè l’art. 15, comma 1 legge 468/1999, l’art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. 274/2000 ed infine l’art. 582 c.p.. L’art. 15 della legge n. 468/1999, ossia la disposizione costituente la delega sulla cui base è stato emanato l’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000, per quanto specificamente interessa in questa sede, al comma 1, in un testo rimasto immutato, stabilisce che al Giudice di Pace è devoluta la competenza per i delitti previsti da una serie di articoli



tra cui l'art. 582 c.p.. Quest'ultimo nella versione previgente non presentava dubbi di coordinamento con l'art. 4 d. lgs n. 274/2000, il quale al comma 1 lett. a) prevede la competenza del Giudice di Pace per i delitti consumati o tentati di cui all'art. 582 c.p. "limitatamente alle ipotesi di cui al secondo comma ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti indicati dall'art. 577, secondo comma (che prima della modifica erano il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo, l'affine in linea retta), ovvero contro il convivente". Giova ricordare che su questa ripartizione di competenza ha poi inciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2018 che ha ampliato il catalogo dei soggetti di cui all'art. 577 includendovi anche l'ascendente e il discendente. All'epoca, e cioè prima della riforma Cartabia, le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p. erano costituite dalle condotte di lesioni cd lievissime (malattia di durata non superiore a 20.g) sempre procedibili a querela. Su tale impianto normativo è intervenuto il d. lgs n. 150 del 2022 che ha ridisegnato la fisionomia dell'art. 582 c.p. che attualmente, al primo comma, stabilisce che " *Chiunque cagiona ad alcuno una lesione per-*

sonale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni". Al secondo comma stabilisce che " *Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61, numero 1) e nel secondo comma dell'art. 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità*". In altri termini, la riforma ha operato, in punto di procedibilità, un capovolgimento del rapporto regola/eccezione nel senso che la procedibilità a querela è la regola (primo comma art. 582 c.p.) mentre la perseguibilità d'ufficio è diventata l'eccezione (secondo comma dell'art. 582 c.p.) con una ulteriore eccezione e, dunque, con un ritorno alla procedibilità a querela, correlata all'art. 577, comma primo n. 1 e comma secondo, c.p.. Diventa, a questo punto, evidente che la nuova formulazione normativa dell'art. 582 c.p., stante il mancato coordinamento con l'art. 4 d. lgs n. 274/2000, porta in sé la necessità di stabilire in che termini il diverso regime di procedibilità del delitto di lesioni personali volontarie incida sulla ripartizione di competenza tra Tri-

bunale e Giudice di Pace. Sul punto vi è il contrasto interpretativo posto alla base dell'ordinanza di remissione. Un primo filone ermeneutico, culminato nella sentenza n. 15517 del 10.01.2023, partendo dal presupposto che scopo della riforma era quello di ampliare e non certamente di ridurre la competenza del Giudice di Pace e che, paradossalmente, l'interpretazione letterale dell'art. 4 d.lgs. 274/2000 per effetto del mancato coordinamento produrrebbe l'effetto opposto, ha interpretato il combinato disposto degli artt. 582, secondo comma, c.p. e 4 d.lgs. n. 274/2000 nel senso che il delitto di lesioni personali che ha comportato una malattia della durata di giorni 21 (e fini a 40 g) divenuto procedibile a querela (a seguito della modifica del comma primo dell'art. 582 a cui il secondo comma non faceva più eccezione) deve considerarsi di competenza del Giudice di Pace e, dunque, punibile con le sole sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000. Tale approccio giurisprudenziale, di tipo estensivo, si basa su una doppia considerazione. La prima è che la diversa interpretazione con conseguente svuotamento della competenza del Giudice di Pace si tradurrebbe in un evidente "passo indietro" rispetto agli obiettivi, non solo della cd riforma Cartabia, ma anche della stessa legge attributiva della competenza penale al Giudice di Pace a cui il legislatore aveva inteso affidare la competenza per materia in ordine al delitto di lesioni volontarie punito dall'art. 582 c.p. nelle ipotesi di procedibilità a querela. Secondariamente non va sottovalutata la circostanza che la diversa opinione determinerebbe, a contrario, un aumento della competenza del Tribunale con buona pace dell'effetto deflattivo tanto agognato dalla riforma. Nel solco interpretativo tracciato della citata sentenza n. 15517/2023 si sono inserite le successive sentenze della Quinta Sezione Penale n. 15728/2023, n. 10669/2023, n. 16537/2023, n. 24807/2023 e ancora n. 31720/2023, n. 36812/2023 e infine 34896/2023. Nello stesso senso va richiamata anche la sentenza n. 41372/2023 della Quinta Sezione Penale che, inserendosi nel filone inaugurato con la sentenza n. 15517/2023, in considerazione degli intenti deflattivi e di efficienza che hanno informato la riforma Cartabia, ricorda come la stessa Corte Costituzionale, nella già citata sentenza n. 236 del 2018, avesse ritenuto che il richiamo all'art.

582 c.p. secondo comma c.p. da parte dell'art. 4 d. lgs, costituisca un "rinvio mobile" ossia un rinvio che collega la disposizione rinviante a quella richiamata non solo nella formulazione attuale al momento del rinvio, ma anche in quelle eventualmente succedutesi a seguito della sua modifica e, ciò, a differenza del rinvio fisso (detto anche recettizio o statico) che riguarda una disposizione richiamata nel testo storicamente vigente al momento in cui viene previsto il rinvio con l'introduzione della disposizione rinviante, senza che debba tenersi conto delle modifiche che la disposizione richiamata possa conoscere nel tempo. Nella stessa sentenza si osserva, inoltre, che a seguito della novella, il Giudice di Pace è chiamato a conoscere di fattispecie di lesioni personali che non possono sempre dirsi di gravità limitata se non addirittura riconducibili alla "violenza di genere"; si pensi, in tal senso, ai fatti di lesioni con durata della malattia superiori a 20 giorni e non eccedente i quaranta, provocati da soggetti non legati da "relazioni affettive" con la vittima, in ordine ai quali, in ragione della competenza del Giudice di Pace non sarebbe consentita l'applicazione di misure cautelari e precautelari. In netta antitesi rispetto al sopra descritto orientamento si pone la sentenza n. 40719/2023 secondo la quale la mancata modifica dell'art. 4 d. lgs n. 274/2000 non consente di adottare l'interpretazione estensiva del contrapposto orientamento giacché "dal mancato coordinamento tra le modifiche all'art. 582 c.p. e l'art. 4 d. lgs n. 274/2000 deriva un assetto normativo in forza del quale nessuna ipotesi di lesioni volontarie rientra, una volta in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022, nella competenza del Giudice di Pace". Ad avviso del Supremo Consesso a Sezioni Unite, il fondamentale e unico criterio ermeneutico cui occorre attenersi nell'interpretazione delle citate disposizioni è quello del rispetto letterale dei testi normativi, che costituisce un limite insuperabile anche qualora si proceda con un'interpretazione estensiva e che non può essere in alcun modo valicato a meno che non si proceda con una interpretazione analogica la quale, è tuttavia consentita, solo in presenza di un ingiustificato vuoto di disciplina, una lacuna che rende impossibile ogni decisione. Tale vuoto normativo non sussiste nel caso di specie. Il dovere di rispettare il dato testuale della legge non esclude, anzi, implica, continuano gli

Ermellini, la necessità di un esame coordinato tra le disposizioni di pari rango. Di conseguenza, è possibile ritenere compreso nel perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto dell'art. 4 d. lgs. 274/2000 con l'art. 15 L. 468/1999 il significato secondo cui il Giudice di Pace è competente per tutti i delitti di lesione personale, consumati o tentati, quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. Tale soluzione è quella che meglio si armonizza con le scelte sempre più nette dell'ordinamento giuridico di massima riduzione della sanzione carceraria e/o detentiva. Non solo. La soluzione che accede all'ampliamento della competenza del Giudice di Pace anche per i fatti di lesione personale comportanti malattia compresa tra i ventuno e i quaranta giorni, nei casi di procedibilità a querela, ferme le ipotesi escluse, non sembra neanche in contrasto con le esigenze di tutela della collettività né determina la sostanziale privazione di efficacia dell'art. 381, comma 2, lett. f, c.p.p. il quale prevede l'arresto facoltativo in fragranza per il reato di cui all'art. 582 c.p.. Per quanto attiene alla tutela della collettività, basti osservare che restano comunque devolute alla cognizione del Tribunale le fattispecie che potremmo definire di maggior allarme sociale. Restano infatti di competenza del Tribunale i delitti di lesione personale lieve o lievissima commesse in danno delle categorie indicate all'art. 577, comma 1 n. 1, e comma 2, c.p.. Resta di competenza del Tribunale, ancorché procedibile a querela, il delitto di lesione personale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli art. 1 del d.lgs. n. 625/1979 conv. nella legge n. 15/1980, se ricorre l'aggravante della finalità del terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o ancora la finalità mafiosa dell'art. 416 bis c.p. o di agevolare l'attività delle associazioni mafiose o ancora l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico ecc.. Analogamente restano di competenza del Tribunale, perché procedibili d'ufficio, il delitto di lesione comportante malattia di durata superiore a 20 g in danno di persona incapace per età o per infermità, e il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata, se aggravato a norma degli artt. 61, n.11 octies, 583 e 585 c.p.. Questi i passaggi salienti tracciati dai Giudici del Palazzaccio nell'iter motivazionale della sen-

tenza in commento che ha condotto all'affermazione del seguente principio di diritto "Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento". La pronuncia in commento rappresenta una prima guida, una sorta di stella polare che, ci auguriamo, possa orientare gli addetti ai lavori sempre più persi e smarriti nei meandri di una riforma non solo frenetica e caotica ma continuamente scombussolata da correttivi e rettifiche che si susseguono con un ritmo incessante e non ulteriormente sostenibile.

Claudia Ruggiero Perrino

Locazione ad uso abitativo: disattesa la pretesa del proprietario alla restituzione del bene affittato in perfetto stato

Tribunale di Milano – Sentenza n. 7350 del 26 settembre 2023

Per il Tribunale meneghino, il proprietario di un immobile in affitto non può pretendere la restituzione del bene in perfetto stato e, di conseguenza, alla scadenza del contratto l'inquilino non è tenuto a ripristinare le condizioni originarie del bene stesso.

I. Svolgimento dei fatti

Nel caso in esame la proprietaria dell'immobile aveva deciso di trattenere la cauzione versata dall'inquilina al momento della sottoscrizione del contratto, asserendo che durante il periodo della locazione quest'ultima aveva procurato dei danni all'appartamento, nella fattispecie la rimozione non autorizzata di due porte e alcune impronte su mobili e quadri. Oltre a trattenere la cauzione, nella fattispecie un assegno da 1.200 euro, la proprietaria ha avanzato una richiesta di risarcimento danni pari a 5 mila euro. Ebbene, il Giudice del Tribunale milanese ha accolto la domanda dell'inquilina e obbligato la proprietaria a restituire la cauzione, oltre a condannarla al pagamento delle spese legali, pari a 2.090 euro.



II. Restituzione dell'immobile locato e danni

Preliminarmente, per una corretta analisi della decisione in commento, si rende necessario dare lettura a quanto disposto dall'art. 1590 comma 1 c.c., secondo cui il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. Questi ultimi sono ritenuti dalla legge la conseguenza normale dell'utilizzo del bene locato, per sua natura soggetto a deterioramento per effetto dell'uso, che resta a carico del locatore in quanto giustificata dalla stessa funzione del contratto di locazione, consistente nella commutazione del diritto di godimento della *res* locata con il pagamento del canone locativo. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Con riguardo alle obbligazioni del conduttore, l'art. 1587 c.c. prevede che quest'ultimo debba: 1) prendere in consegna¹ la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze e 2) versare il corrispettivo nei termini convenuti. In dottrina si è più volte osservato che, nonostante l'art. 1587 c.c. sia rubricato come «obbligazioni principali del conduttore», gli obblighi di quest'ultimo in realtà sono ben più ampi, ricomprendendosi appunto tra gli altri l'obbligazione di restituire, oltre a quelle di dare avviso al locatore delle riparazioni a suo carico ex art. 1577, comma 1².

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà³; un deterioramento normale⁴ della cosa locata, conseguente vuoi all'uso corretto del bene, in conformità del contratto, vuoi alla mera ed inevitabile vetustà. Si precisa, altresì, che la violazione dell'obbligo di quanto disposto dall'art. 1590 c.c., legittima il locatore ad agire per l'esecuzione in forma specifica (art. 2930 c.c.) nonché per il risarcimento del danno (art. 1223 c.c.) ed è proprio su questo assunto che si rende opportuna una indagine dettagliata sul deterioramento o il consumo risultante dalla locazione di un bene che rientri nell'ambito dell'utilizzo o impiego usuale del bene. Nel caso, dunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 1590 c.c., al momento della ri-

consegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe sul conduttore l'obbligo di risarcire tali danni⁵, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (così Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2019, n. 6596⁶; in tal senso, v. anche Cass. civ., sez. III, 31 maggio, 2010, n. 13222⁷; Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2011, n. 19202⁸; Trib. Verona 5 luglio 2022 n. 1278⁹). In tema si rimarca che, riguardo l'onere della prova, sul locatore grava la prova dell'esistenza e della consistenza dei danni denunciati, ma anche della riconducibilità degli stessi al cattivo uso fatto dal conduttore. Inoltre, il locatore deve anche provare quale fosse lo stato originario dell'immobile. Di contro, sul conduttore grava l'onere di dimostrare il fatto impeditivo della sua responsabilità, e cioè che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile¹⁰.

III. La decisione del Tribunale di Milano

Nel caso in oggetto il Giudice ritiene che la locatrice deve essere condannata alla restituzione del deposito cauzionale¹¹ alla conduttrice. Nella fattispecie non sono stati provati né risultando altrimenti dagli atti, fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che possano giustificare la sua ritenzione. Invero, la locatrice aveva riscontrato nell'appartamento dato in locazione unicamente alcune impronte su mobili e quadri e la rimozione di due porte e giammai danni gravi, per i quali, si rammenta, il locatore può rifiutare di ricevere la restituzione¹² del bene. Nella disamina motivazionale il Tribunale, prendendo a riferimento l'articolo 1590 c.c., ha concluso che «il locatore non ha il diritto di pretendere la restituzione del bene locato in perfetto stato, per cui il conduttore¹³ non è tenuto a ripristinare lo stato locativo dell'immobile nelle condizioni in cui l'ha ricevuto, perché il ripristino tende ad assicurare al locatore il vantaggio, non consentito dalla legge, di non sopportare l'onere economico delle spese di deterioramento della cosa, determinato da un uso

normale¹⁴ della stessa, che è già compensato con il canone di locazione”.

Il Giudice in sentenza, a supporto del proprio *decisum*, ha poi ricordato che la giurisprudenza ha più volte chiarito che “rientrano nel normale degrado d’uso i fori

dei tasselli nel rivestimento della cucina per appendere i pensili e quelli per il sostegno delle tende, nonché la presenza sulle pareti di impronte di mobili e quadri, connesse alla mancata tinteggiatura¹⁵ prima della consegna”. Invero tale principio era già stato evidenziato dalla Suprema Corte¹⁶. La stessa in maniera puntuale aveva sancito che “rientra nel normale degrado d’uso il fatto che dopo un certo periodo di tempo i mobili e i quadri lascino impronte sulle pareti”. Orbene proprio in virtù di tale orientamento è pacifico che l’inquilino, nell’utilizzare la casa a lui locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia senza per questo essere obbligato a particolari interventi volti ad eliminare il deterioramento del bene che rientra in un concetto di normalità. In virtù di quanto innanzi per il Tribunale, dunque, gli aloni e le macchie alle pareti non rappresentano un pregiudizio e pertanto il conduttore non è tenuto a risarcire alcun danno.

Altro aspetto degno di nota, nella sentenza per cui si controverte, è il verbale di riconsegna. Invero è incontestabile la rilevanza che assume tanto il verbale di consegna, che formi parte integrante del contratto di locazione, quanto l’attestato di riconsegna, soprattutto qualora - come nel caso specifico - la locatrice lamenta la rimozione di due porte. Il verbale di restituzione dell’immobile deve contenere tutte le informazioni sulle condizioni dei locali, degli impianti e dei mobili se presenti. Trattasi di adempimenti da adottare a scopo precauzionale per tutelare entrambi i contraenti da reciproche eventuali e future pretese risarcitorie che potranno essere avanzate solo dopo la cessazione del contratto di locazione.

Ebbene, nel verbale di riconsegna in oggetto veniva precisamente indicato, relativamente all’intero appartamento, “nulla da segnalare”. Dunque, nella fattispecie all’analisi del Tribunale milanese, relativamente alla rimozione delle porte, l’assenza nel verbale di riconsegna, che per il Giudice ha “valore confessorio”, di tale difformità ha reso la pretesa della locatrice, volta alla

restituzione del bene in perfetto stato, per il qual motivo aveva trattenuto la cauzione versata dall’inquilina e richiesto il risarcimento dei danni, impossibile da accogliere. Sul punto anche il Tribunale di Salerno¹⁷ si è espresso in tal senso precisando che “(...)in mancanza di un verbale di consegna con descrizione e contestazione dei danni, si potrebbe presumere che la locatrice avesse accettato la riconsegna del bene ritenendolo in buono stato di conservazione; diversamente era suo interesse procedere alla stesura di un verbale con descrizione dei danni riscontrati al momento della riconsegna(...)”.

1 “La presunzione di cui all’art. 1590, comma 2, c.c., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell’immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa”. Sul punto si veda Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2016, n. 15361, in Giust. Civ. Mass.2016 e in Arch. Loc., 2017, 2, 209.

2 G. Mirabelli, La locazione, in Tratt. Dir. Civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, 465 ss. e A. Tabet, La Locazione - conduzione, in Tratt. Dir. Civ. Comm., diretto da Cicu-Messineo, Padova, 1972, 1021 ss.

3 Cfr. F. Toschi Vespasiani, Normale usura del bene locato: i limiti di risarcibilità dei danni arrecati dall’inquilino, in Altalex.com, 13 dicembre 2021.

4 In tema si veda anche Trib. Milano, n. 9637 del 19 novembre 2021, in www.aduc.it, laddove il Giudice nella propria decisione ha avuto modo di precisare come una serie di deterioramenti andavano ricondotti alla cosiddetta normale usura, non eccedendo l’ordinario utilizzo della cosa. Così le scalfiture agli infissi e le ammaccature agli arredi, nonché la necessità di tinteggiatura delle porte e delle pareti, e infine i fori e le macchie sui muri, conseguenti alla rimozione di pensili. Lo stesso, nella fattispecie, valeva per i disassamenti delle ante dei mobili della cucina e degli armadi.

5 Cfr. Trib. Catanzaro, sez. I, 4 ottobre 2022, n. 1396, in www.dejure.it, 2022, “Se al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso dello stesso, incombe sul conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario all’esecuzione e al completamento di tali lavori, senza che il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa di detti lavori”.

6 in Giust. Civ. Mass., 2019 e in Riv. Giur. Edil., 2019, 3, I, 657.

7 in www.dejure.it.

8 in Giust. civ., 2012, 1, I, 74.

9 in IUS Cond. e Loc., 25 novembre 2022.

10 Sul punto si veda Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6387, in Giust. Civ. Mass., 2018.

11 “Il locatore ha l’obbligo di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali già al termine della locazione, non appena l’immobile locato

sia stato rilasciato; di conseguenza se il locatore trattiene la somma a deposito cauzionale anche dopo il rilascio dell'immobile senza proporre esplicita domanda per l'attribuzione della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione", così Trib. Cassino sez. I, 6 luglio 2023, n.912, in www.dejure.it, 2023.

12 "In materia di locazione, ove il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato o compiuto innovazioni non consentite sul medesimo, tali che per l'esecuzione dei lavori di ripristino occorre pagare somme di ingente entità, sulla scorta dell'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene fino a quando tali somme non siano state pagate dal conduttore che, versando in mora, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., rimane obbligato anche al pagamento del canone di cui all'art. 1591 cod. civ., anche quando abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto", Trib. S. Maria Capua V. sez. III, 17 maggio 2023, n.1970, in www.dejure.it, 2023.

13 "L'inquilino, nell'utilizzare la casa a lui locata, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia senza peraltro essere obbligato a particolari interventi volti ad eliminare il deterioramento del bene che rientra in un concetto di normalità", così M. Baldassarre, Restituzione dell'immobile locato e responsabilità del conduttore, l'orientamento della Cassazione, in Ntplusdiritto.ilsole24ore.com, 23 giugno 2021.

14 La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15839, del 17 maggio 2022 in www.italgiure.giustizia.it, si è pronunciata sulla responsabilità del conduttore di un immobile rispetto ai danni da deterioramento subiti dal bene durante la locazione, ritenendo, invece, che un uso conforme del bene non esime dall'obbligo di dover restituire il bene nello stato in cui è stato originariamente consegnato, ove ciò sia stato previsto nel contratto.

15 In merito si veda quanto disposto dal Trib. Pavia sez. II, 06 marzo 2020, n.1765, in www.dejure.it, 2020, secondo cui "La clausola che obbliga il conduttore ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie, ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa L. n. 392 del 1978, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge pone, di regola, a carico del locatore (art. 1576 cod. civ.), attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore".

16 Sentenza n.4357/1984, in ntplusdiritto.ilsole24ore.com. Sul tema si richiama poi la Suprema Corte, Cass. civ. sez. III, 13 novembre 2019, n.29329, in *Riv. Giur. Dell'Edilizia*, 2020, 4, I, 840. La stessa nonostante l'abrogazione dell'art. 79 Legge del 27/07/1978 - N. 392, (abrogato dall'articolo 14, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, limitatamente alle locazioni abitative) ha sancito che "La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata in conseguenza della ritinteggiatura delle pareti deve considerarsi nulla, ai sensi dell'art. 79 della l. n. 392/78, perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione che la legge impone, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest'ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore".

17 Sentenza n. 973 del 3 marzo 2023, in dirittopratico.it.

Claudia Ruggiero Perrino

Aggiunta del cognome materno al figlio: irrilevante il dissenso del padre

Nota a Tar Veneto (Sezione Prima) - Sentenza n. 661 dell'8 aprile 2024

Per il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, l'impossibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, unitamente a quella per il figlio di essere identificato anche con il cognome della madre, lede il diritto all'identità personale e, al tempo stesso, è causa di una irragionevole disparità di trattamento tra i genitori.

I. Svolgimento dei fatti

Nel caso in esame la ricorrente, nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, ha impugnato innanzi al TAR Veneto, il provvedimento del Prefetto che rigettava l'istanza della donna, per l'attribuzione anche del cognome materno al figlio minore, in quanto era stata presentata formale opposizione del padre dissenziente, ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. n. 396 del 2000¹. Ebbene, i Giudici accolgono il ricorso e annullano il provvedimento impugnato, ritenendo che non può essere riconosciuto al dissenso manifestato dal padre alcuna rilevanza. All'uopo i Magistrati rimarcano la piena uguaglianza e pari dignità morale e giuridica di entrambi i genitori. Non solo. Gli stessi evidenziano, altresì, che i rispettivi cognomi dei genitori possono coesistere garantendo a pieno l'identità del figlio.

II. Interesse del minore

La disciplina del cognome - dettata dall'art. 262 c.c. - è volta a conciliare due esigenze: quella secondo cui il cognome tende a indicare l'appartenenza di una persona a una determinata famiglia e quella secondo cui il cognome è espressione dell'identità della persona, elemento di riconoscimento della stessa nella trama dei suoi rapporti personali e sociali. Allorquando il giudice è chiamato a decidere su controversie vertenti



l'attribuzione ad un minore del cognome dell'altro genitore, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome dell'uno o dell'altro genitore, ha la possibilità di emettere un provvedimento contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero e prudente apprezzamento, nell'ambito del quale assume rilievo centrale non tanto l'interesse dei genitori, quanto quello del minore a essere identificato nel contesto delle relazioni sociali in cui è inserito². Sul punto interessante è quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte, laddove ha precisato "il diritto del figlio naturale di mantenere il cognome, del quale era in precedenza titolare, quando lo stesso sia divenuto un autonomo segno distintivo della sua identità personale"³. Anche la giurisprudenza di merito, intervenuta sul punto, ha poi ulteriormente rimarcato che nel caso di secondo riconoscimento giudiziale da parte del padre, l'aggiunta del patronimico non deve arrecare, giammai pregiudizio al minore⁴. All'uopo, i Giudici della Corte, valutata l'età della minore hanno ritenuto che "il suo attuale cognome rappresentasse ormai un elemento essenziale della sua identità, anche e soprattutto nelle relazioni interpersonali dalla medesima intrecciate", conseguentemente, pro-

prio alla luce del primario interesse della minore le hanno confermato come unico cognome quello materno. Più precisamente è ammissibile l'attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo, "purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l'uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali"⁵.

Come hanno precisato gli Ermellini⁶, i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta.

III. Parità di trattamento tra i genitori

La regola dell'attribuzione alla prole del cognome paterno – in caso, ovviamente, di figlio nato all'interno del vincolo di coniugio e, successivamente, in assenza del vincolo matrimoniale, in costanza di riconoscimento da parte di entrambi i genitori – era espressione di una legislazione appartenente alla tradizione patriarcale

che dal diritto romano è confluita nel Code Napoleon, quindi nel Codice civile del 1942, e che è stata tramandata sino al XXI Secolo nonostante la Costituzione del '48 guardi alla famiglia come formazione sociale fondata sulla parità dei membri della coppia e sull'unità (art. 29 Cost.)⁷. Unitamente all'evoluzione della società e alle nuove legittime istanze relative al ruolo della donna, l'applicazione del solo cognome paterno è stata ritenuta non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il fondamentale valore costituzionale costituito dall'eguaglianza tra uomo e donna, dall'altro. È dalla fine degli anni '70 che si è acceso un chiaro dibattito sulla necessità di una riforma riguardante il doppio cognome di figlie e figli.

Interessante sul punto è stato l'intervento della Consulta che con l'ordinanza n. 18 del 2021 ha sollevato davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del Codice civile per la «parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché [...] di entrambi i genitori»⁸. Autorevole dottrina ha rilevato sul punto come ad essere incostituzionale non sembra tanto la violazione del principio di uguaglianza fra genitori nel mancato riconoscimento del diritto (come tale tecnicamente inesistente) dei genitori di poter determinare paritariamente il cognome dei figli, quanto piuttosto l'automatismo con il quale viene attribuito il solo patronimico: «in questo senso ad essere incostituzionale è la regola che si pone in contrasto con l'uguaglianza fra i genitori (in sé, scontata e ineccepibile)»⁹.

Nella sentenza n. 131 del 2022¹⁰, vi è stato un ulteriore intervento della Consulta ove è stato sancito che a tutti i figli sono trasmessi i cognomi di entrambi i genitori nell'ordine da questi stabilito, mentre per attribuirne uno solo è necessario che madre e padre manifestino espressamente tale volontà. Sul punto interessante è stata la pronuncia della Corte di appello di Firenze n. 2604/2023, con la quale era stata riconosciuta la possibilità dell'aggiunta del cognome materno anche ai figli nati prima della suindicata sentenza della Corte Cost. 131/2022¹¹. È chiaro che la possibilità dell'aggiunta vale anche nel caso in cui sia quello paterno a doversi affiancare a quello materno¹².

IV. La decisione del TAR

Nel caso in commento la ricorrente evidenzia, proprio in virtù della giurisprudenza costituzionale, come sussista equiparazione tra i due cognomi e altresì, che al dissenso del padre, non può essere ricondotto alcun automatismo preclusivo, dovendosi ravvisare piena uguaglianza e pari dignità (morale e giuridica) tra entrambi i genitori, e potendo i rispettivi cognomi coesistere così da rappresentare, se richiesto, entrambe le linee di filiazione (paterna e materna), posto che l'una non può prevalere sull'altra. La ricorrente all'uopo lamenta che il diniego rappresentatole dalla Prefettura non si fonda sulla alcuna fondata motivazione.

Il Tar ritiene il ricorso fondato e in *primis* richiama la suindicata sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022, con la quale è mutato il regime normativo relativo all'attribuzione del cognome ai figli. La Corte ha stabilito che, in via generale, il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine concordato dagli stessi (ovvero determinato all'esito della composizione dell'eventuale contrasto sull'ordine dei cognomi, ai sensi dell'art. 316, commi 2- e 3-, c.c.; vd. circ. Min. Int. n. 63 del 2022), fatto comunque salvo il loro accordo di trasmetterne uno soltanto. L'originaria procedura di attribuzione del cognome era basata, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 61/2006, e come già detto, su di una concezione patriarcale della famiglia. Poi la situazione è mutata. Di rilievo è quanto deciso sul punto dai giudici sovrannazionali, nella causa *Affaire Cusan et Fazzo c. Italie*, ove condannavano l'Italia per la regola del patronimico – in quanto lesiva dell'art. 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione, in combinato con l'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) – applicata anche quando i genitori manifestavano la volontà di attribuire un diverso cognome ai figli. Nel tempo, come spiega, il giudice amministrativo, nella decisione in oggetto, si è palesata una indubbia sensibilità sul tema del “cognome”, come segno rilevante del legame del figlio con entrambi i suoi genitori, o, se si vuole, con ciascuno di essi, in quanto l'assegnazione del cognome deve intendersi funzionale alla migliore costruzione dell'identità del figlio¹³. Invero già con la sentenza n. 286 del 2016, la Corte Costituzionale ha

posto sul medesimo piano giuridico le linee, paterna e materna, della filiazione, in un assetto che le vuole complementari e coesistenti, proprio perché entrambi necessarie nella definizione dell'identità dell'individuo¹⁴.

Ebbene proprio in virtù di tutto quanto innanzi il TAR ha ritenuto erronea la decisione della Prefettura circa l'indispensabilità dell'assenso di entrambi i genitori per aggiungere al cognome paterno anche quello della madre ed ha accolto il ricorso. Invero, come puntualmente si legge in sentenza, la impossibilità per la madre di attribuire al figlio anche il proprio cognome, nonché per il figlio di essere identificato anche con il cognome della madre, pregiudica il diritto all'identità personale e, al tempo stesso, causa una immotivata ed irragionevole disparità di trattamento tra i genitori, e ciò in netto contrasto sia con quanto sancito dall'art. 2 della Costituzione che con quanto stabilito dall'art. 8 della Convenzione EDU¹⁵.

1 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 223), in <https://www.gazzettaufficiale.it/>.

2 Cass. civ., sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2751, in Giust. civ., 2010, I, I, 200. Nello stesso senso, sull'esigenza di tutelare in primo luogo l'interesse del minore alla propria identità personale, si veda Cass. 26 maggio 2006 n. 12641, in Giust. civ., 2006, 1698.

3 Cass. civ., sez. I, 27 aprile 2001, n.6098, in Dir. fam., 2001, 1439 (con nota di A. Musio, Legittimazione per provvedimento del giudice e trasmissione del cognome materno) e in Giust. civ., 2002, I, 2893; Cass. civ., sez. I, 26 maggio 2006, n.12641, in Dir. famiglia, 2006, 4, 1649 (con nota di F. Gazzoni, Cognome del figlio naturale, femminismo, lotta alla camorra e obiter dicta) e ribadito, altresì, da Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2014, n. 8876, in Dir. & Giust., 2014, 16 aprile.

4 Diritto del minore a conservare il cognome materno quando come segno distintivo dell'identità, A. Serafina, in IUS Famiglie, 2 agosto 2021, (nota a App. Milano, sez. V, 9 giugno 2021).

5 Sul punto Cfr. Cass. Civ., 23 febbraio 2023, n. 5634 e Cass. Civ., 28 novembre 2023, n. 33097, in www.dejure.it.

6 Cass. Civ., 18 giugno 2015, n. 12640, in Ilfamiliarista.it, 2015.

7 Cfr. C. Ingenito, Storia del nuovo cognome dei figli tra tutela dell'unità familiare e diritto all'identità. Riflessioni a margine della sentenza n. 131/2022, in Osservatorio costituzionale, n. 6, 2022, 362-363.

8 E. Malfatti, Ri-costruire la 'regola' del cognome: una long

story a puntate (e anche un po' a sorpresa), in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1, 2021, 1-5, spec. 2 auspicava una pronuncia di accoglimento che potesse «aggiungere un nuovo tassello al puzzle della 'ri-costruzione' della regola del cognome»

9 L. Santoro, L'attribuzione del cognome ai figli: dalla discrezionalità del legislatore... alla discrezionalità dei genitori (considerazioni controcorrente a partire dalla ord. n. 18/2021 della Corte costituzionale), in Consulta Online, fasc. II 2021.

10 M. Picchi, La pronuncia della Corte costituzionale sul cognome dei figli: una nuova occasione di dialogo con il legislatore, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2022, 286-287.

11 Perplessità sulla parte propositiva della sentenza in G. Luccioli, Brevi note sulla sentenza n. 131 del 2022 della Corte Costituzionale, in Giustizia Insieme, 13 luglio 2022 «Ferma la piena condivisione della parte demolitoria della decisione e delle ragioni che la sorreggono, alcune perplessità devono essere evidenziate in relazione alla seconda parte della motivazione, diretta a prospettare linee ricostruttive del sistema» <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2406-brevi-note-sulla-sentenza-n-131-del-2022-della-corte-costituzionale>. Anche M. Sesta, La cedevole tutela della identità del figlio nelle nuove regole di attribuzione del cognome, in Giustizia Insieme, 13 luglio 2022, evidenzia l'aspetto preponderante riservato al principio di uguaglianza dei genitori rispetto al diritto del figlio alla identità familiare che sebbene ritenuto preminente di fatto è risultato cedevole: «Ad avviso di chi scrive, riguardata nel suo insieme, la sentenza, che pure porta meritoriamente a compimento il lungo percorso di adeguamento della disciplina dell'attribuzione del cognome ai principi costituzionali, non sembra aver realizzato un soddisfacente temperamento delle due rationes che ne costituiscono il fondamento, cioè il diritto del figlio all'identità familiare e la piena attuazione del principio di eguaglianza dei genitori, che ne ha in concreto amplificato le prerogative sino a farle risultare preponderanti e capaci di rendere cedevole l'interesse del figlio, che pure si vuole preminente (punto 15.1.)». <https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/2407-la-cedevole-tutela-dell-identita-del-figlio-nelle-nuove-regole-di-attribuzione-del-cognome>

12 Tribunale di Brescia, Sez. III Minori Civile, Sent. 14 marzo 2024 e Tribunale di Bologna n. 176/2024. Interessante, poi, è la pronuncia della Corte di Appello di Bari del 29 Giugno 2023, con la quale veniva rigettata la richiesta materna di aggiunta del proprio cognome alla figlioletta di appena un anno, perché, a giudizio del collegio, a quell'età il cognome «non può costituire segno distintivo forte dell'identità personale», sia perché la necessità di spendita dello stesso dal pediatra e nella comunità parrocchiale appariva superficiale.

13 Cfr. Cons. Stato, 19 settembre 2023, n. 8422, in Foro Amministrativo (II), 2023, 9, II, 1169.

14 Successivamente la Circolare n. 7 del 2017 del Ministero dell'Interno ha fornito chiare indicazioni operative rispetto alla suddetta sentenza n. 286 del 2016, laddove ha rimarcato che l'accordo della madre di attribuire anche il proprio cognome è presunto, a meno che dichiarati di non voler essere nominata; che il cognome materno è posposto; che se i genitori decidono di attribuire anche il cognome materno ed essa ha più di un cognome, saranno trasmessi tutti.

15 Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Dottrina

Italo Meoli

La mediazione: le novità introdotte dalla riforma Cartabia

1. Quadro normativo e finalità della riforma Cartabia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2023, il D.M. n. 150 del 24.10.2023, entrato in vigore il 15 novembre 2023, ha abrogato il precedente D.M. 180/2010 così completando il quadro dei decreti attuativi della Riforma Cartabia in materia di mediazione.

I primi due decreti (D.Lgs n. 149/2022 e il D.Lgs n. 151/2022) erano stati pubblicati il 7.8.2023 ed hanno avuto ad oggetto gli incentivi fiscali e il patrocinio a spese dello stato.

Il D.Lgs. 149/2022, in particolare, ha introdotto all'art. 16 alcuni specifici principi cui l'intera Riforma Cartabia indicava dovesse ispirarsi il rinnovamento del testo normativo sulla mediazione: onorabilità, trasparenza, efficienza, indipendenza, onorabilità, serietà e qualificazione professionale.

Decorsi 13 anni dall'introduzione in Italia dell'istituto della mediazione, era infatti sorta, da un lato, la necessità di fare tesoro e di normare legislativamente molte prassi stratificatisi nella pratica applicativa e, dall'altro lato, di porre delle regole aggiornate all'esercizio dell'attività di mediazione e ai mediatori, per aumentarne la professionalizzazione, incrementare la trasparenza e l'efficienza dello svolgimento del servizio e richiedere il mantenimento di elevati livelli di competenza dei mediatori tramite un'attenta formazione sia iniziale che continua.

Tali principi vengono dettagliati dal novello D.M. 150/2023 in una normativa particolarmente complessa che si snoda in ben 49 articoli (al posto dei 21 precedenti del decreto oggi abrogato) e ivi si illustrano i requisiti (art. 4 onorabilità, art. 5 serietà, art. 6 efficienza, art. 17 trasparenza) richiesti agli Organismi e ai mediatori per l'iscrizione nel registro ministeriale, oltre che i presupposti formativi per l'iscrizione dei mediatori, sia in relazione alla formazione iniziale (art. 23) che all'aggiornamento e alla formazione continua (art. 24 e 25).

Si istituisce inoltre la Sezione Speciale ADR del

Registro ministeriale per gli organismi ADR, ossia abilitati a gestire le mediazioni nelle controversie nazionali e transfrontaliere di cui al Codice del Consumo secondo gli artt. 140 ter e segg. D. Lgs. n. 28 del 10 marzo 2023.

2. Le novità principali

Al fine di comprendere a pieno l'attuale procedura di mediazione, è bene quindi esaminare le più significative novità e/o modifiche introdotte dalla riforma:

– Mediazione obbligatoria: estensione delle materie: Sostituendo l'art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile, estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda.

Dunque – accanto a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari – l'attuale elenco prevede l'obbligo, a pena di improcedibilità della domanda, anche per le vertenze in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratti d'opera, di rete, di somministrazione, società di persone e subfornitura;

– Opposizione a decreto ingiuntivo: l'art. 7 lett. e del D.Lgs. 149/2022, ha aggiunto alcuni articoli dopo l'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, ovvero gli artt. da 5-bis a 5-sexies.

Il nuovo art. 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.

Il regime successivo, è simile a quello dettato per la generalità dei casi, ossia: alla prima udienza il giudice, oltre a decidere a provvedere sulle istanze di concessione o revoca dell'esecuzione provvisoria, se accerta il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa udienza successiva entro la quale deve essere esperito, allo scadere del termine di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Dunque, l'inerzia nel proporre la domanda di mediazione è sanzionata con l'improcedibilità della domanda, sicché, se all'udienza fissata il tentativo di mediazione non è stato esperito, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda

giudiziale proposta per l'ottenimento del decreto, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

La norma, fa quindi proprio il principio di diritto espresso in via giurisprudenziale dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 19596/2020, laddove gli Ermellini sono intervenuti a dirimere il contrasto giurisprudenziale esistente tra le sezioni civili semplici relativo all'individuazione della parte processuale tenuta a instaurare la procedura di mediazione obbligatoria in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

– La legittimazione dell'amministratore di condominio: Il nuovo art 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 indica che l'amministratore del condominio ha la facoltà di avviare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Il verbale che riporta l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore deve essere approvato dall'assemblea condominiale, che prende una decisione entro il termine stabilito nell'accordo o nella proposta, seguendo le maggioranze indicate dall'articolo 1136 del codice civile. Se l'approvazione non avviene entro il termine previsto, la conciliazione si considera non conclusa.

Significative novità sono state introdotte con riferimento allo svolgimento dell'incontro di mediazione. In particolare:

- Durata del procedimento: ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, il procedimento ha una durata massima di tre mesi, prorogabile di altri tre con accordo scritto delle parti;
- Primo incontro: abolizione del primo incontro di programmazione "filtro" con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un'indennità a favore dell'Organismo per lo svolgimento del primo incontro. Le parti svolgeranno pertanto fin da questo incontro una mediazione effettiva. Il primo incontro dovrà avvenire tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda (fatte salve eventuali necessità organizzative del Servizio di conciliazione, soprattutto nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni);
- Presenza personale delle parti: le parti partecipano personalmente alla procedura; solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante, a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della con-

troversia. Il nuovo art 12 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 prevede anche sanzioni in capo alle parti che non partecipano alla mediazione e ciò indipendentemente da quale soggetto sia onerato ad attivarla.

Si prevede, in particolare, che se una parte in causa non prende parte senza giustificazione al primo incontro di mediazione, il giudice può da questa mancata partecipazione trarre elementi probatori nel giudizio e ciò ai sensi del secondo comma dell'art. 116 cpc.

Quando la mediazione è un requisito di procedibilità della domanda giudiziale proposta, si prevede che il giudice condanni la parte in causa che non abbia partecipato al primo incontro senza aver avuto un giustificato motivo a versare una somma pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio in questione.

– Mediazione tramite mezzi telematici: quando la mediazione avviene tramite mezzi telematici, ogni atto del procedimento è creato e firmato secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e può essere inviato tramite posta elettronica certificata o altri servizi di recapito certificato qualificato. Gli incontri possono essere effettuati con collegamenti audiovisivi da remoto, che garantiscano la contemporanea, reale e reciproca udibilità e visibilità dei partecipanti. Ogni parte può richiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o di persona.

Alla fine della mediazione, il mediatore crea un unico documento digitale contenente il verbale e l'eventuale accordo, e lo invia alle parti per la firma tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui la mediazione è richiesta dall'articolo 5, comma 1, o dal giudice, il documento elettronico viene inviato anche agli avvocati per la firma con le stesse modalità.

Il documento informatico, firmato come indicato nel terzo comma, viene inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati se presenti, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e la presentazione dei documenti del procedimento di mediazione svolto tramite mezzi telematici sono effettuate dall'organismo di mediazione in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

- La valenza quale titolo esecutivo dell'accordo di mediazione: Il primo comma dell'art. 12 riformato dalla Cartabia, nella sostanza contiene una previsione secondo la quale, nel caso in cui ogni soggetto coinvolto nella procedura sia stato assistito da un avvocati, l'accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, vale come titolo esecutivo per poter procedere con la successiva espropriazione forzata oppure anche per l'esecuzione per consegna e rilascio, ma anche per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, così come per l'iscrizione di ipoteca giudiziale in relazione alle somme per le quali sia previsto un obbligo di pagamento.

Gli avvocati devono procedere ad attestare e certificare che l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Per la successiva esecuzione, la disposizione prevede che l'accordo deve essere trascritto integralmente all'interno dell'atto di precetto, così come previsto dall'art. 480 secondo comma secondo cpc.

Invece, il nuovo comma 1 bis dell'art. 12 indica che per tutte le altre ipotesi diverse da quella che precede, l'accordo di mediazione può, ma solo su richiesta di una parte del procedimento, essere omologato dal Presidente del tribunale, verificando previamente che vi sia una regolarità formale e vi sia stato il rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 21 maggio 2008, il verbale viene omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve essere eseguito.

La Riforma Cartabia introduce importanti novità anche sotto il profilo fiscale. In particolare:

- a) il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- b) ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
- c) quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono te-

nute a corrispondere importi ulteriori;

d) alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento;

e) quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione;

f) i crediti d'imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà;

g) è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto;

h) agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

3. Il monitoraggio sul funzionamento dell'istituto

A ormai quattordici anni dall'entrata in vigore dell'istituto, si renderebbe quanto mai opportuno un «bilancio» sia complessivo, sia con riguardo alle diverse aree del territorio nazionale, intorno al funzionamento dell'istituto, da verificare anche per il tramite di appositi «monitoraggi» periodici.

La verifica intorno alla resa anche «qualitativa» degli strumenti alternativi di composizione dei conflitti (una verifica tutt'altro che agevole, nella mancanza attuale di strumenti di rilevazione dei dati che rende problematica persino un'analisi «quantitativa») consentirebbe di accertare il grado di corrispondenza delle ADR rispetto alla scopo che ne ha costituito o avrebbe dovuto costituirne l'istituzione: un allargamento delle sedi di tutela, non solo riguardo ai conflitti per la cui composizione non si dimostra necessario l'intervento del giudice, ma insieme per favorire l'emersione dell'enorme domanda di

giustizia che continua a restare sommersa. Come si legge nella relazione conclusiva della Commissione istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di "degiurisdizionalizzazione", legare l'economia della giustizia all'economia dello sviluppo è operazione al tempo stesso semplicistica e riduttiva: il ritardo nell'amministrazione della giustizia, le esitazioni in tema di certezza del diritto, le difficoltà nel recupero dei crediti sono certamente fattori da deprecare e disagi da superare; ma non si può concentrare l'attenzione della giustizia solo su questi aspetti, sì che anche le ADR, pur funzionali all'approccio efficientistico, devono compiutamente soddisfare l'esigenza di una giustizia rapida, poco costosa ma anche soddisfacente, incidendo esse sui diritti dei cittadini e quindi sul ruolo sociale della persona, in ambito familiare, associativo, lavorativo e così via.

Senza perdere mai di vista, tuttavia, la stretta connessione che deve sussistere tra i rimedi c.d. alternativi ed il buon funzionamento della giurisdizione pubblica, evitando l'errore di credere che basti ampliare il campo di applicazione dei primi perché anche la seconda possa risollevarsi.

4. Considerazioni finali

La scelta legislativa tesa ad incentivare la mediazione quale strumento ideale di risoluzione delle controversie, ha portato alla progressiva emersione di nuove figure professionali. Quella dell'avvocato esperto in tecniche negoziali, che "assiste" la parte nella procedura di mediazione, che si distingue dalla figura tradizionale dell'avvocato, esperto di tecniche processuali, che "rappresenta" la parte nel processo.

Al professionista forense, in altri termini, è richiesta l'acquisizione di nuove competenze di tipo umano e relazionale (ad esempio, la capacità di ascoltare in modo attivo, di sapere rimanere in silenzio, la capacità di comunicare con il cliente e con le controparti, l'empatia, e la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate), che si aggiungono a quelle di difesa tecnica di tipo tradizionale.

Tali competenze professionali, presupponendo l'approfondimento di aspetti non solo giuridici, ma anche attinenti alla sfera dei valori, dei sen-

timenti e delle emozioni che sono alla base di ogni conflitto, richiedono l'abbandono della logica avversariale e di scontro, tipica delle tecniche processuali e del negoziato di "posizioni" (ossia quello tradizionale ove ogni parte cerca di ottenere per sé il maggiore risultato possibile).

Il bravo avvocato è colui che intavola un negoziato di interessi, che tenga conto cioè dei reali interessi del suo cliente, comprendendo in maniera empatica appunto, il punto di vista dell'altra parte, per arrivare a una cooperazione con la stessa ed eventualmente al raggiungimento di un accordo quanto più rispettoso delle reali necessità di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Altra figura cui sono richieste specifiche abilità e professionalità, poiché deputata alla conduzione della procedura, è quella del mediatore, che è colui il quale agevola e guida le parti nel processo di superamento delle proprie posizioni, facendo emergere i reali interessi sottesi alla lite. Il tutto, al fine di ripristinare il dialogo che tra le stesse si è interrotto.

Italo Meoli

Il rapporto di lavoro sportivo

Ambito di applicazione

Il lavoratore sportivo è:

l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS), nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato;

ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni

di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo si individua indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

È previsto che un elenco di ulteriori mansioni, necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive, possa essere approvato dall'Authority di Governo delegata in materia di sport, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicato al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (a titolo esemplificativo, il fisioterapista e il medico).

Rapporto di lavoro sportivo

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

È altresì possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale.

Si sottolinea l'obbligo di richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte soggetto che intenda «impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori».

Una disciplina a parte è prevista per i volontari che non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi.

Il carattere «attenuato» della subordinazione

Al contratto di lavoro subordinato sportivo non devono essere applicate le seguenti disposizioni:

- impianti audiovisivi e strumenti di controllo;
- accertamenti sanitari sui lavoratori;
- sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva;
- tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo;

- disciplina del licenziamento individuale e collettivo;
- mansioni del lavoratore;
- tempo determinato (è ammesso per una durata non superiore a 5 anni, con possibilità di successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e di cessione prima della scadenza).

Il contratto di lavoro con un lavoratore sportivo non dovrà contenere clausole di non concorrenza, o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo a quello della risoluzione contrattuale. Può essere previsto, invece, che nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra la società ed il lavoratore sportivo dovrà intervenire un collegio arbitrale (la stessa clausola compromissoria dovrà indicare la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli stessi e le modalità da utilizzare per nominarli).

Settori professionistici

L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche paraolimpiche, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP, per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

Le Federazioni sportive italiane riconosciute dal CONI che hanno riconosciuto il professionismo sono:

- Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (Campionato maschile e femminile di Serie A; Campionati maschili di Serie B e Lega Pro);
- Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.);
- Federazione Italiana Golf (F.I.G.);
- Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, ove esso sia prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato. Sussiste l'obbligo di stipula secondo il contratto tipo predisposto ogni 3 anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Di-

disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato. Dalla stipulazione del contratto, lo stesso deve essere depositato entro 7 giorni presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione.

Oltre a contratti di apprendistato di primo e terzo livello, è consentita anche la stipula di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni e fino ai 23 anni.

Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Settori dilettantistici

L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società, inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici.

Resta ferma la possibilità di instaurare, nell'ambito dei settori dilettantistici, rapporti di lavoro subordinato ovvero rapporti di lavoro autonomo diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative.

Le società o associazioni sportive dilettantistiche possono stipulare contratti di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore -limite di età minimo: 14 anni-) e di terzo livello (alta formazione e di ricerca). In questi casi, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

Normativa

Decreto Legislativo 29/08/2023 n.120 art.1
Decreto Legislativo 05/10/2022 n.163 art.1
Decreto Legislativo 28/02/2021 n.36 art.25
Decreto Legislativo 28/02/2021 n.36 art.26
Decreto Legislativo 28/02/2021 n.36 art.30
Decreto Legislativo 28/02/2021 n.36 art.28

Italo Meoli

La disciplina dei permessi per i dirigenti sindacali

Il riconoscimento di permessi ai dirigenti sindacali rientra tra le disposizioni dello Statuto dei lavoratori a "sostegno" all'attività sindacale e il relativo esercizio non può essere condizionato da interventi di concessione od autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Il riconoscimento di permessi (retribuiti e non) ai dirigenti sindacali al fine di consentire un pieno ed agevole svolgimento del loro incarico rientra tra le disposizioni di tutela previste dalla L. 20.5.70 n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") a "sostegno" all'attività sindacale. Il relativo esercizio non può essere condizionato da interventi di concessione o autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Permessi retribuiti

L'art. 23 della L. 300/70 riconosce ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA)

o delle Rappresentanze sindacali unitarie, il diritto di fruire di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato.

Sul punto, si ricorda che la nomina dei dirigenti della RSA deve essere comunicata, da parte dell'associazione provinciale di categoria, al datore di lavoro.

Il lavoratore in permesso sindacale retribuito – mancando l'effettiva prestazione lavorativa – ha diritto esclusivamente alla retribuzione normale e non a quei compensi che presuppongono l'effettiva prestazione di servizio, essendo diretti a compensare eccedenze di lavoro o particolari modalità di tempo e di luogo dello stesso quali, ad esempio:

- la maggiorazione per lavoro notturno;
- l'indennità di rischio, limitata ai soli giorni di effettiva presenza;
- il contributo pasto.

Il numero di dirigenti ed il monte ore annuo di permessi è determinato dall'art. 23 della L. 300/70 in proporzione alle dimensioni dell'unità produttiva:

- fino a 200 dipendenti, 1 dirigente con diritto ad almeno 1 ora di permesso all'anno per ciascun dipendente;
- fino a 3.000 dipendenti, 1 dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, con diritto ad almeno 8 ore di permesso al mese;
- oltre 3.000 dipendenti, 1 dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, con diritto ad almeno 8 ore di permesso al mese.

I limiti minimi fissati dall'art. 23, in merito al numero dei beneficiari ed al monte ore, sono derogabili in senso migliorativo dalla contrattazione collettiva.

Il diritto ai permessi sindacali è un vero e proprio diritto soggettivo che esclude ogni potere discrezionale di concessione od autorizzazione del datore di lavoro in ordine alla fruizione dei permessi suddetti, nonché di ogni subordinazione dei medesimi alle compatibilità con esigenze aziendali.

La fruizione dei permessi è, pertanto, subordinata esclusivamente alla previa tempestiva comunicazione al datore di lavoro per il tramite della RSA/RSU di appartenenza e almeno 24 ore prima della fruizione (ma nei casi di particolare urgenza è consentito un preavviso minore).

Costituisce, quindi, condotta antisindacale la pretesa del datore di lavoro di determinare le

modalità di fruizione dei permessi sindacali.

Al datore di lavoro non è, in generale, consentito effettuare un controllo preventivo sui permessi richiesti, mentre è ammessa la possibilità di contestare ex post l'uso dei permessi a fini diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta.

Non è, infatti, consentito l'uso dei permessi per fini personali o diversi da quelli previsti dalla legge, né la strumentalizzazione del potere di fruire dei permessi per una finalità diversa dalla tutela sindacale.

Permessi non retribuiti

Ai sensi dell'art. 24 della L. 300/70, i dirigenti delle RSA/RSU hanno diritto a permessi non retribuiti non inferiori ad 8 giorni l'anno per lo svolgimento delle seguenti attività:

- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale.

Va precisato che tale elencazione non ha carattere tassativo ma esemplificativo delle possibili attività di natura sindacale non specificamente riconducibili all'attività di rappresentanza degli interessi dei lavoratori dell'azienda (per la quale sono previsti dall'art. 23 i permessi retribuiti), e quindi il relativo diritto è usufruibile anche per la partecipazione a corsi di formazione sindacale.

Come per i permessi retribuiti, condizioni di miglior favore possono essere previste dalla contrattazione collettiva.

Anche il diritto alla fruizione di permessi non retribuiti non è subordinato a poteri di concessione e autorizzazione da parte del datore di lavoro (Cass. 8.11.96 n. 9765), cui deve essere data solo la preventiva comunicazione.

La comunicazione scritta al datore di lavoro deve avvenire – sempre tramite la RSA – con un preavviso di 3 giorni.

Permessi per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali

L'art. 30 della L. 300/70 riconosce permessi retribuiti ai dirigenti sindacali provinciali e nazionali, intendendo per tali i componenti degli organi direttivi (provinciali e nazionali) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva ai sensi dell'art. 19 della L. 300/70.

Viceversa, i componenti delle RSU che apparten-

gono ad un sindacato che non ha sottoscritto tali contratti collettivi, invece, non possono beneficiare dei permessi retribuiti ex art. 30 della L. 300/70 (Cass. 22.7.2014 n. 16637).

Tali permessi sindacali retribuiti possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi direttivi. Pertanto, l'utilizzo per finalità diverse dei permessi (ad esempio, la preparazione delle riunioni e l'attuazione delle decisioni) giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro (Cass. 24.3.2001 n. 4302).

Le modalità e la quantificazione dei permessi retribuiti sono devolute alla contrattazione collettiva. Di regola l'individuazione delle ore di permesso fruibili avviene attraverso la fissazione di un monte ore annuo da parte dei contratti collettivi. Anche le concrete modalità di esercizio dei permessi sono determinate dalla contrattazione collettiva, che prevede, in genere, la preventiva comunicazione al datore di lavoro tramite l'organizzazione di appartenenza.

Anche la fruizione dei permessi previsti dall'art. 30 costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, non condizionato da interventi discrezionali di concessione od autorizzazione da parte del datore di lavoro o dall'assenza di impedimenti di ordine tecnico-aziendale, devoluti alla discrezionale valutazione del datore di lavoro.

Costituisce, pertanto, comportamento antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere i permessi di cui all'art. 30 dello Statuto dei lavoratori con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale.

Allo stesso datore di lavoro spetta, tuttavia, il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali.

Secondo l'indirizzo prevalente della Suprema Corte, nel caso di permessi richiesti dal lavoratore ex art. 30 della L. 300/70, l'utilizzo del permesso per finalità diverse dalla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi non solo giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore (Cass. 4302/2001) ma costituisce, altresì, un comportamento sanzionabile disciplinarmente (Cass. 20.2.2019 n. 4943 e Cass. 30.12.2019 n. 34739. Conforme: Cass. 6.9.2022 n. 26198 e Trib. Roma 14.2.2022 n. 1398).

Aspettativa non retribuita

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati su richiesta in aspettativa sindacale non retribuita per tutta la durata del mandato (art. 31 della L. 300/70). Il lavoratore può avanzare richiesta anche per periodi parziali.

Italo Meoli

Stabilizzazione dei co.co.co. e dei titolari di partita IVA

Al fine di «regolarizzare» i rapporti di lavoro che siano stati stipulati con soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa oppure con titolari di partita IVA (per i rapporti di lavoro autonomo), esiste una via maestra e assolutamente vantaggiosa, che, con tutta probabilità, è meno conosciuta (o, almeno, ricordata) di quanto si possa pensare.

Infatti, l'articolo 54 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al co. 1, dispone che - al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo - a decorrere dal 1- gennaio 2016, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato (anche a tempo parziale, dato che la norma non lo vieta espressamente) a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al co. 2 a condizione che:

i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, co. 4, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione; nei 12 mesi successivi alle assunzioni di cui al co. 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Il co. 2 della stessa norma dispone, inoltre, che l'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al co. 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali

connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione.

Quindi, in pratica, accedendo a una cd. «sede protetta» oppure chiedendo l'intervento di una commissione di certificazione, si estinguono tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali - beninteso ove essi non siano ancora accertati da un accertamento ispettivo - che sono connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, alla seguente duplice condizione:

il lavoratore firma un atto di conciliazione, rinunciando a ogni possibile pretesa riguardante la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (es. retribuzione, scatti, ferie, contributi ecc.);

l'ex committente si «trasforma» in «datore di lavoro», e quindi assume subito l'ex collaboratore con un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, impegnandosi a non recedere dal rapporto di lavoro per almeno 12 mesi (quindi, con una clausola di durata minima garantita), salvo che ricorrano gli estremi per un licenziamento disciplinare, e quindi per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

In relazione a tale importante istituto, il Ministero del Lavoro (circ. n. 3/2016) ha precisato quanto segue:

la procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti;

se la procedura di stabilizzazione è avviata dopo l'accesso ispettivo, ossia una volta iniziato l'accertamento, non si potrà beneficiare dell'estinzione degli illeciti che saranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione;

l'estinzione degli illeciti è preclusa anche per quei rapporti di collaborazione «trasformati» in rapporti di lavoro subordinato che vengano a cessare prima dei 12 mesi per volontà del datore di lavoro, salve le ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo;

invece, se l'accesso ispettivo avviene quando la procedura di stabilizzazione è in corso (es. è stata già presentata istanza di conciliazione o non sono ancora passati 12 mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni ex art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 determina l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione; ferma l'opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato dalla stabilizzazione solo al termine di tale procedura, ove siano

comunque svolti tali accertamenti e comprovate eventuale violazioni, gli ispettori notificheranno il verbale evidenziando però che gli illeciti potranno considerarsi estinti (e quindi le sanzioni non saranno dovute) se risulteranno rispettate le condizioni indicate dall'art. 54 e, in particolare, il mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo previsto dalla norma.

Ma i «vantaggi» non si fermano qui. Infatti, per opera della prassi, è stato più volte precisato che la procedura in esame - dato che la costituzione del rapporto subordinato avviene in base alla libera volontà delle parti - non impedisce al neo-datore di lavoro (ed ex committente) di fruire di agevolazioni e sgravi contributivi eventualmente previsti per le diverse ipotesi, nel rispetto dei requisiti di volta in volta previsti. Al contrario, eventuali esoneri o benefici contributivi non possono essere riconosciuti in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo (con o senza partita IVA) o parasubordinato in rapporto a tempo indeterminato a seguito di accertamento ispettivo.

In buona sostanza, i motivi per procedere ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono più di uno e tutti molto validi.

Andrea Milo

Assegnazione di posto auto nell'area condominiale: non basta la delibera a maggioranza dei condomini

Nelle dinamiche condominiali la ripartizione e l'utilizzo dei posti auto tra i diversi condomini rappresenta un'annosa questione, spesso al centro di litigi e polemiche specialmente se non sufficienti a ospitare le vetture di tutti i singoli condomini. Il nostro ordinamento, con particolare riferimento al Codice Civile, non disciplina esplicitamente il tema dell'assegnazione dei posti auto nel condominio, ma li ricomprende tra le cd. aree comuni condominiali per cui tutti i condomini hanno eguali diritti.

L'articolo 1117, comma 1, n. 2, del Codice Civile stabilisce che il parcheggio condominiale sia una parte comune e che appartenga a tutti i condomini in maniera uguale, tuttavia nel rispetto del godimento altrui. Tutti i condomini hanno dunque diritto al parcheggio nell'area condominiale. Le aree di parcheggio condominiale, dunque,



sono aree comuni a tutti i condomini e che quindi possono essere utilizzate da tutti, purché nel rispetto sia del godimento altrui sia della non alterazione della destinazione d'uso.

A questo punto ci si chiede se l'assemblea di condominio possa deliberare a maggioranza l'assegnazione dei posti auto ai singoli condomini.

Tale problematica ha trovato riscontro in ampia giurisprudenza che ha più volte ribadito che non basta la maggioranza dei condomini per poter deliberare circa l'assegnazione esclusiva del posto auto nell'area condominiale.

In particolare, la Suprema Corte di cassazione, Seconda Sezione Civile, con l'ordinanza del 16.05.2022 n. 15613 ha espressamente sancito che *“secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, è consentito all'assemblea, nell'ambito del potere di regolamentazione dell'uso delle cose comuni ad essa spettante e con delibera approvata con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 c.c., individuare all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, al fine di rendere più ordinato e razionale il godimento paritario, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene. Una siffatta delibera mantiene, invero, un valore meramente organizzativo delle modalità d'uso delle cose comuni, senza menomare i diritti dei condomini di godere e disporre delle stesse. La regolamentazione dell'uso della cosa comune ai fini della individuazione dei posti auto, in assenza dell'unanimità, deve comunque seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art. 1102 c.c., il quale impedisce che possa essere riconosciuto soltanto ad alcuni il diritto di fare un determinato uso del bene”*.

Quanto all'assegnazione nominativa ai singoli condomini, la Corte chiarisce: *“La delibera non può invece validamente contemplare la defini-*

tiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini (cfr. Cass. 21 marzo 2022 n. 9069; Cass. 27 maggio 2016 n. 11034; Cass. 31 marzo 2015 n. 6573; Cass. 19 luglio 2012 n. 12485; Cass. 5 marzo 2008 n. 5997). Dal tenore letterale contenuto nella statuizione della Cassazione è possibile desumere un principio incontestabile ed incontestato, ovvero che il diritto al parcheggio nell'area condominiale sorge per legge (e non per atto o per negozio giuridico) per cui solo il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio può stabilire una limitazione al diritto di proprietà e al godimento comune dell'area per adibirla a parcheggio di uso esclusivo di singoli condomini.

I regolamenti approvati dalla maggioranza, come le deliberazioni assembleari, possono organizzare le modalità d'uso delle cose comuni, o la gestione ed il funzionamento dei servizi condominiali, mentre non possono validamente menomare i diritti dei condomini di usare, godere e disporre delle parti comuni, come delle unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Occorre, invero, l'espressione di una volontà contrattuale, e quindi il consenso di tutti i condomini, per approvare clausole che limitano o ridistribuiscono i diritti reali agli stessi attribuiti dai titoli di acquisto o da successive convenzioni (art. 1138, comma 4, c.c.). In tali evenienze, si è al di fuori degli ambiti propri della delibera e del regolamento. La natura contrattuale ed il contenuto reale (iura in re aliena) di tali convenzioni impongono che essi siano sempre espressione di un consenso individuale.

In conclusione, la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cosiddetto diritto reale di uso esclusivo su una porzione del cortile condominiale va, pertanto, qualificata come traslativa della proprietà della porzione stessa, ovvero come costitutiva di un diritto reale d'uso o come concessione di un uso di natura obbligatoria.

La Pagina dei Convegni

La Redazione

Torneo "Dire e contraddire"

Il torneo "Dire e Contraddire" è un progetto di educazione alla legalità rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, frutto di un protocollo di intesa tra il Consiglio nazionale forense e il ministero dell'Istruzione e del Merito. Le sfide si articolano in più gironi di qualificazione a livello territoriale, con le semifinali che si svolgono all'interno di macro-aree (Nord, Centro e Sud Italia) e una finale a tre. Gli studenti sono affiancati



dagli avvocati degli Ordini forensi e dai tutor scolastici per apprendere le tecniche di retorica e le regole della disputa per una corretta argomentazione.

Per il circondario di Nocera Inferiore ha dato la propria disponibilità a partecipare al Torneo, il Liceo Statale "Bonaventura Rescigno" di Roccapiemonte, che ha sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore apposita convenzione finalizzata ad attivare percorsi formativi scolastici inerenti l'educazione al rispetto delle regole, alla legalità e alla cittadinanza.

Sabato 20 aprile 2024, alle ore 10:00, nell'aula Biblioteca del Tribunale di Nocera Inferiore, si è svolta la finale territoriale.

Hanno portato i propri saluti i rappresentanti dei tre Fori interessati, Anna De Nicola, Presidente di Nocera Inferiore, Pasquale Damiano, Presidente di Torre Annunziata, Vincenzo Bonafine, Presidente di Lagonegro

Le scuole superiori presenti alla sfida sono state il Liceo Statale "Bonaventura Rescigno" di Roccapiemonte, l'Istituto di Istruzione Superiore "Nicola Miraglia" di Lauria, l'Istituto di Istruzione Superiore "Guglielmo Marconi" di Torre Annunziata.

Il Consigliere Tesoriere, William Nocera, che si è occupato dell'organizzazione del Torneo, ha aperto l'evento: <<Siamo giunti alla quarta edizione del Torneo "Dire e Contraddire" che nasce da un protocollo di intesa tra il CNF e il MIUR. Quest'anno abbiamo anche il piacere di avere nella competizione l'Ordine di Lagonegro che mi ha assicurato che parteciperà con piacere anche alle prossime edizioni.

Mi corre l'obbligo, prima di dare spazio ai saluti istituzionali, di dare un saluto personale e anche a nome dell'Ordine alle colleghe Maria Formisano e Olinda Leonasi referenti, rispettivamente dei COA di Torre Annunziata e Lagonegro, che con me hanno sposato il progetto e dato vita a questa quarta edizione che oggi si svolge presso la Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Saluto gli studenti che si affronteranno oggi, e il liceo "Bonaventura Rescigno" di Roccapiemonte e, in particolare le sue tutor, Professoressa Pappalardo, De Rosa e Di Ruocco, l'Istituto di Istruzione Superiore "Nicola Miraglia" di Lauria, in particolare la referente, la docente Leonasi, e l'Istituto di Istruzione Superiore "Guglielmo Marconi" di Torre Annunziata..

Saluto, infine, la giuria presieduta dal Dottore Fiorillo sostituto Procuratore qui a Nocera Inferiore, la collega Manuela Esposito di Torre Annunziata e il Collega Angelo Palladino di Lagonegro.

Ringrazio tutti i presenti e passo la parola per gli indirizzi di saluto alla padrona di casa, Anna De Nicola, Presidente dell'Ordine Forense di Nocera Inferiore>>.

Riportiamo di seguito l'indirizzo di saluto della Presidente dell'Ordine, Anna De Nicola: <<Buongiorno a tutti. In qualità di Presidente del COA di Nocera Inferiore, do il benvenuto ai graditi ospiti: il Presidente del COA di Lagonegro, Avvocato Vincenzo Bonafine, la Collega Maria Formisano, il Presidente del COA di Torre Annunziata, Avvocato Pasquale Damiano, tutti i docenti e studenti presenti.

Grazie a tutti voi per essere qui e per avere dedicato

Foto in alto da sx
Anna De Nicola
Pasquale Sergio,
Francesco Savastano
e Maria Formisano



tanta parte del vostro prezioso tempo a questa apprezzabile iniziativa, che rappresenta un momento di arricchimento per tutti i ragazzi che vi hanno partecipato, ma, anche, una piacevole e coinvolgente esperienza per tutti noi che ne siamo partecipi.

Il mio benvenuto ai giovani competitori, che oggi si affronteranno in questo Torneo, grazie alla Giuria, ai formatori dei Giovani che oggi si affronteranno. Grazie a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno fatto sì che questo Torneo avesse luogo. Grazie al nostro Consigliere Tesoriere, Avvocato William Nocera, che, con abnegazione ed entusiasmo, anche quest'anno, ha collaborato, fattivamente ed alacrememente, per l'organizzazione di questo esaltante Torneo.

Questa entusiasmante esperienza, di certo, ragazzi sarà da Voi ricordata nel tempo, poiché oggi, per la prima volta comincerete a confrontarvi con gli altri, cosa che vi capiterà continuamente nella vita, trovandovi a dovere dimostrare le vostre capacità ed il vostro valore.

Affrontate questo confronto con preparazione, passione, tenacia, ma sempre secondo le regole di una competizione leale e sportiva e nel rispetto di quei fondamentali valori e principi etici, che sono a base di una società civile e costituiscono una garanzia per la libertà e la democrazia.

In bocca al lupo ragazzi, non solo per questo torneo, ma per tutta la vostra vita che vi auguro costellata di successi e felicità.

Ad Maiora, dunque e vinca il migliore>>>.

La finale territoriale ha visto la vittoria dell'Istituto di Istruzione Superiore "Guglielmo Marconi" di Torre Annunziata, che non ha poi superato le successive fasi eliminatorie,

La finale nazionale della quarta edizione del Torneo si è tenuta il 22 maggio, con inizio alle 14.30, nella prestigiosa sede del Cnf, a Roma, in via Del Governo Vecchio n. 3.

Ospiti d'eccezione il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, e la Prima presidente della Corte di cassazione, Margherita Cassano, che ricopriranno il ruolo di giudici, insieme al presidente del Cnf, Francesco Greco, della disputa finale del torneo.

Gli studenti, affiancati dagli avvocati degli Ordini forensi territoriali di riferimento e dagli insegnanti, si sono sfidati a colpi di eloquenza sui temi di diritto e di educazione civica. Tutto si è sviluppato partendo da una citazione dello scienziato Stephen

Hawking, "Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione della conoscenza", che i finalisti hanno utilizzato per convincere la giuria in merito alle loro capacità nell'arte della retorica e dell'oratoria.

Le squadre che sono approdate alla finale odierna hanno superato le fasi eliminatorie. In "Dire e contraddire" svolgono un ruolo importante i tutor-avvocati che affiancano gli studenti. Caratteristica del torneo è l'individuazione di tre aree geografiche: Nord, Centro e Sud.



Gli istituti superiori che sono sfidati nella prestigiosa sede del CNF sono il liceo classico "Annibal Caro" di Fermo con gli avvocati dell'Ordine forense marchigiano, il liceo classico "Delfico-Montauti" di Teramo, sotto la supervisione dell'Ordine degli avvocati di Teramo, e il liceo delle scienze umane "Vittorino da Feltre" di Taranto insieme agli avvocati dell'Ordine forense della "Città dei due mari". La finale si è svolta secondo il seguente schema: A (area Nord-Fermo) argomenta. B (area Centro-Teramo) contro-argomenta; B (area Centro-Teramo) argomenta, C (area Sud-Taranto) contro-argomenta. Ed infine C (area Sud-Taranto) argomenta, mentre A (area Nord-Fermo) contro-argomenta. La finale trasmessa in diretta streaming sul sito del Consiglio nazionale forense ha visto la vittoria del liceo classico "Annibal Caro" di Fermo con 251 punti, al secondo posto con 240 punti il liceo classico "Delfico-Montauti" di Teramo 240 e al terzo posto il liceo delle scienze umane "Vittorino da Feltre" di Taranto con 233 punti.

Alla squadra vincitrice è stata consegnata una targa celebrativa.

Sabina Vuolo

Il futuro della Gestione Condominiale: il primo corso base per Amministratori di condominio

Negli ultimi anni le dinamiche socio-politiche della gestione condominiale e le norme che gravitano intorno al comparto hanno tenuto alta l'attenzione sulla figura dell'amministratore di condominio.



Una professione che fino a pochi anni fa era considerata un impegno poco rilevante, consistente nel rendicontare il semplice pagamento di bollette e provvedere al ripristino occasionale di parti comuni deteriorate. Fare l'amministratore di condominio era un'attività residuale, spesso vissuta sotto tono e con pochi mezzi dedicati al suo esercizio, che imponeva poche regole e assorbiva poco tempo e non lasciava assolutamente intravedere alcuna delle pesanti responsabilità oggi letteralmente "abbattute" sulla figura e sulle funzioni dei rappresentanti delle comunità residenziali.

Una esponenziale crescita di ruolo, in poco tempo, ha portato la letteratura del ramo a identificare il vecchio capo condomino come un "building manager" pur senza adeguarne propedeuticamente la preparazione e soprattutto senza procedere a una più moderna, realistica e consistente identifica-

zione del Condominio in quanto tale, banalmente ancora ritenuto un semplice "ente di gestione". E se tutto ruota intorno al bene, che il sistema Italia ritiene ancora il più prezioso, la casa, e se tutto fa riferimento agli interessi economici delle famiglie e al modo di utilizzare il loro denaro in funzione di un rapporto di mandato fiduciario, ecco allora che il proliferare di norme, di indirizzi giurisprudenziali e di interpretazioni legali finisce sempre più col coinvolgere la categoria degli avvocati e la

loro competenza professionale anche nell'assistenza legale nel campo condominiale.

Dunque, nell'era della digitalizzazione e dell'aggiornamento continuo, il ruolo dell'amministratore di condominio ha dimostrato di essere in continua evoluzione. Per stare al passo con i tempi, è fondamentale che i professionisti del settore siano ben formati e continuamente aggiornati sulle ultime normative e sulle buone prassi. In questo contesto il COA di No-

cera Inferiore, con la Presidente Anna Laura De Nicola ha progettato un corso del tutto innovativo, con una squadra di formatori di prima scelta, finalizzato a "guardare oltre" la semplice applicazione della legge in tema di formazione obbligatoria, che punta ad arricchire di contenuti specialistici, di spunti critici, di valutazioni sociali, politiche e ambientali il sostrato professionale necessario al miglior approccio operativo.

Con le partnership di Camera Condominiale Nocera Inferiore, con la Presidente Avv. Sabina Vuolo, H-MI servizi, con il CEO Dott. Elena Cavedagna e Jus-law web-radio, con l'Avv. Angelo Marzo, ha proposto un corso precursore di grandi cambiamenti: il primo corso base per amministratori di condominio. Il corso erogato in modalità online con esame in presenza, è stato progettato per fornire una formazione completa e approfondita a chi de-

Foto in alto
Corso condominio
presidente
Anna De Nicola con i
docenti del corso

sidera intraprendere questa professione. Con una durata di 88 ore tra formazione base ed esercitazioni e la partecipazione di eccellenti formatori, noti su tutto il territorio nazionale: da Simona Bastari - creatrice del brand "Condominio Felice" - alla dott.ssa Conny Iozzi - psicoterapeuta - l'Avv. Michele Zuppardi - Presidente dell'Unione Nazionale

La piattaforma e-learning utilizzata ha consentito ai corsisti di accedere ai contenuti in qualsiasi momento offrendo loro flessibilità. Al termine del corso, previo superamento dell'esame finale, è stato rilasciato un attestato di qualifica professionale, riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Questo certificato non costituisce solo attestazione del-



Camere Condominiali - al Dott. Franco Carosella - componente dell'ODCEC - insieme anche gli Avv.ti Amilcare Mancusi e Maria Mercedes Pisani nonché al Dott. Giuseppe Carbone - mediatore.

Il programma ha coperto tutti gli aspetti fondamentali della gestione condominiale: dalle basi legali alle competenze tecniche e comunicative necessarie per gestire efficacemente un condominio. Gli aspetti innovativi del programma si sono rivelati nell'approccio didattico, che ha combinato lezioni teoriche con esercitazioni pratiche, simulazioni, permettendo ai partecipanti di applicare immediatamente quanto appreso e offrendo un confronto tangibile, grazie ai formatori provenienti da diverse esperienze e contesti professionali, con altre realtà condominiali presenti sul territorio nazionale.

l'abilitazione all'esercizio della professione ma rappresenta anche un valore aggiunto nel curriculum di ogni amministratore.

L'investimento nella formazione è un passo cruciale nella scelta professionale e per garantire un servizio di qualità ai condomini; è la risorsa che permette di rispondere in modo adeguato alle sfide che il mercato immobiliare pone.

Con questo corso, il nostro COA ha dimostrato il proprio impegno verso l'eccellenza e l'innovazione nel campo della gestione condominiale. Al contempo la collaborazione con un'associazione di categoria, quale la Camera Condominiale, costituisce una "garanzia" per amministratori e amministrati nonché uno strumento di maggiore tutela del ricco patrimonio immobiliare presente sul nostro territorio.

Notizie dal Consiglio

News COA

A cura di Barbara Barbato
Vicepresidente del COA di Nocera Inferiore

Nella sezione “Modulistica” del sito istituzionale aggiornata la sezione “Specializzazioni, informazioni e modalità di presentazione delle domande”
PIATTAFORMA CNF PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SPECIALIZZAZIONE

Si segnala che il Consiglio Nazionale Forense ha attivato la **nuova piattaforma** per la **presentazione di tutte le istanze di specializzazione**, accessibile dal seguente indirizzo web:

<https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/>
Le istruzioni sulle modalità di accesso e di funzionamento della piattaforma nonché le indicazioni per la presentazione delle istanze possono essere consultate scaricando il **Manuale dell'Avvocato per le istanze di specializzazione**.

Con l'attivazione della piattaforma CNF non è più possibile presentare le istanze trasmettendole via pec all'Ordine.

Dottorato di ricerca

Articolo 2, comma 3, d.m. 1- ottobre 2020, n. 163
Per gli avvocati che presentano l'istanza in ragione del conseguimento di un dottorato di ricerca **non è previsto** il superamento di alcuna prova.

Sulla piattaforma CNF devono essere caricati:

- a) attestato del titolo di dottorato di ricerca;**
- b) idonea ed adeguata documentazione**, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.

Corsi di alta formazione specialistica (disposizioni transitorie)

Articolo 14, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e articolo 2, commi 1 e 2, d.m. 1- ottobre 2020, n. 163

Si rammenta che gli avvocati che richiedono il titolo di specialista ai sensi delle richiamate disposizioni transitorie dovranno superare anche una **prova scritta e orale** davanti a un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale Forense (delibera n. 562 del 18 marzo 2022).

Sulla piattaforma CNF deve essere caricato l'**attestato di partecipazione** a un Corso rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.

Ulteriori documenti

- Regolamento Cnf 1/2022 - Modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all'art. 14, c. 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e moda-

lità di organizzazione e valutazione delle prove scritte e orale

- Commissione organizzazione e valutazione delle prove

- Indicazioni operative CNF per pagamento quota una-tantum - Partecipazione prove

Comprovata esperienza

Articoli 6 e 8, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 È previsto che gli avvocati richiedenti il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza siano convocati dal CNF per un colloquio **davanti alla Commissione di valutazione** di cui all'articolo 6, comma 4, d.m. 144/2015 Le istanze devono essere corredate della **seguinte documentazione** da caricare sulla piattaforma CNF:

a) relazione nella quale illustrare e dettagliare ogni singolo incarico fiduciario trattato di cui viene prodotta la specifica documentazione;

b) idonea e adeguata documentazione relativa ad almeno **50 incarichi fiduciari**, giudiziali o stragiudiziali, trattati negli **ultimi 5 anni**, suddivisi in almeno **10 per ogni anno** (fatta salva la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2, d.m. 144/2015, che prevede la **deroga** al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli stessi e delle specifiche caratteristiche del settore dell'indirizzo di specializzazione).

Dalla documentazione caricata nella piattaforma CNF si deve poter evincere la **rilevanza per quantità e qualità** degli incarichi professionali svolti (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un'analogia attività difensiva).

Esemplificativamente si possono allegare: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione dell'inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati specialisti.

Per la materia stragiudiziale possono essere allegate le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.

Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.

Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l'art. 8, c. 1, lett. b, d.m. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, può essere autonomamente considerata la trattazione del giudi-

zio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).

È necessario che la relazione e gli atti o documenti prodotti a supporto dell'istanza siano PREVIAMENTE anonimizzati/pseudonimizzati e caricati in piattaforma per esteso (non è pertanto sufficiente l'allegazione per es. del mero frontespizio).

- Indicazioni per anonimizzazione/ pseudonimizzazione

Percorsi formativi

Articolo 7, d.m. 144/2015

I percorsi formativi per l'ottenimento del titolo di avvocato specialista non possono avere inizio se non è stata verificata dal Ministero della Giustizia la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal d.m. 144/2015 e alle linee generali (linee guida) elaborate dall'apposita Commissione ministeriale.

- Linee Guida per la formazione specialistica degli avvocati

Tutte le domande saranno visionate dalla Commissione istituita dall'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per la verifica formale della documentazione presentata e saranno, quindi, inoltrate al Consiglio Nazionale Forense cui compete in via esclusiva l'esame delle domande al fine del rilascio del titolo di specialista.

Per ogni eventuale richiesta e precisazione è possibile scrivere all'indirizzo mail: foronocera@foronocera.it

Allegato: **D.m. 12 agosto 2015, n. 144** (mod. d.m. 1- ottobre 2020, n. 163)

News CASSA FORENSE
Tratte dal sito www.cassaforense.it

CASSA FORENSE LA FORMAZIONE FAD PER GLI AVVOCATI: IL NUOVO CORSO D.LGS. 231/2001

Articolo di Giancarlo Renzetti tratto Cfnews.it del 18/01/2024

Cassa Forense, per rispondere alle esigenze e alle ri-

chieste di formazione da parte dei propri iscritti, ha predisposto una piattaforma di **e-learning (FAD)** che consente di acquisire crediti formativi sia deontologici sia ordinari.

La partecipazione ai corsi, accessibili 24h su 24h, è completamente gratuita. Ai fruitori di ciascuna lezione verrà rilasciato, in tempo reale, un attestato contenente i crediti formativi maturati (uno per ogni video della durata di circa un'ora). È possibile scaricare anche il relativo materiale didattico/slide.

Per accedere è sufficiente dall'home page del sito www.cassaforense.it, cliccare su Piattaforme Web e selezionare "FAD".

Il sistema è ben noto agli iscritti visto che solo negli ultimi tre mesi del 2023 i corsi presenti in piattaforma sono stati seguiti da oltre 20.000 colleghi.

Per chi non è ancora iscritto va inserito il proprio **codice meccanografico e codice fiscale.**

L'utente iscritto a Cassa Forense sarà indirizzato sulla piattaforma F.A.D, ove dovrà inserire il numero di iscrizione Albo ed un indirizzo e-mail al quale saranno trasmessi i codici di accesso (username e password).

Sulla piattaforma vi sono sia i corsi in materia previdenziale, che danno crediti in materia deontologica, che corsi in materia ordinaria.

Tra i primi segnalo il corso "i sistemi previdenziali europei ed i liberi professionisti" - utile per comprendere i sistemi previdenziali Europei e la materia dei Fondi Europei, con tutti gli aggiornamenti alla programmazione 2021-2027 -.

Il nuovo corso FAD sulla responsabilità penale degli enti

Dalla prossima settimana sarà inserito un nuovo corso formativo - articolato in 10 incontri, divisi in due sessioni di un'ora ciascuno - sul **DECRETO LEGISLATIVO 231/2001** che ha introdotto in Italia la responsabilità a carico di imprese, società o associazioni, per una lista di reati commessi dai dipendenti.

Il corso tenuto da professionisti e docenti universitari qualificati nello specifico settore della Responsabilità penale degli Enti, è stato particolarmente apprezzato da chi lo ha seguito in presenza presso l'**Auditorium di Cassa Forense**. Particolare attenzione è stata posta ai profili applicativi concreti della norma: mappatura dei rischi; individuazione dei presidi; predisposizione di un Modello Organizzativo Preventivo; formazione ex

Dlgs 231/2001, organismo di vigilanza e sui profili processuali della difesa dell'ente.

L'obbligo formativo degli avvocati nel 2024

Si segnala che Il C.N.F., cui è stato affidato il compito di stabilire modi e condizioni per l'assolvimento dell'**obbligo formativo degli avvocati**, il 14 dicembre 2023 ha adottato i seguenti provvedimenti in materia di formazione continua per il 2024:

l'anno solare dal 1- gennaio al 31 dicembre 2024 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss. mm;

nell'anno solare dal 1- gennaio al 31 dicembre 2024 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie; I crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1-gennaio al 31 dicembre 2024 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Sulla piattaforma FAD di Cassa Forense troverete sia i crediti deontologici che quelli ordinari necessari per l'assolvimento dell'obbligo formativo nel 2024.

Cassa Forense ritiene che aiutare i propri iscritti ad aumentare le proprie competenze professionali, rientri tra le iniziative di welfare a sostegno della professione.

PAGAMENTI CON F24 (ANCHE IN COMPENSAZIONE) Aggiornamento 2024

L'iscritto, accedendo alla propria posizione personale sul sito di Cassa Forense (www.cassaforense.it), nella sezione "**Pagamenti**", per le tipologie di contributi di seguito elencati, può scegliere alternativamente al pagoPA, di effettuare il pagamento tramite **Modelli F24**:

codice Ente (Cassa Forense): 0013

codici tributo attivi (che vengono comunque PRE-COMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):

E100 denominato "CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo";

E101 denominato "CASSA FORENSE - contributo di maternità";

E102 denominato "CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)";

E103 denominato "CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)";

E104 denominato "CASSA FORENSE - riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense";

E105 denominato "CASSA FORENSE - integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);

E106 denominato "CASSA FORENSE - interessi integrazione contr. minimo soggettivo;

E107 denominato "CASSA FORENSE - contributo minimo integrativo".

si ricorda che **la forense card** è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e **NON per pagamenti con F24.**

Una volta confermata la scelta di pagamento tramite **Modello F24**, *il sistema produrrà in automatico il modello già precompilato e personalizzato nell'apposita sezione "altri Enti previdenziali e assicurativi"*

A questo punto si potrà effettuare il **pagamento F24**:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate («**F24 web**» e «**F24 online**») utilizzando i canali **Entratel o Fisconline** (in tal caso RICOPIANDO tutti i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa che si è in precedenza stampato o salvato sul pc) e, nella sezione "Erario" si dovrà indicare il codice tributo e l'importo del relativo credito che si intende compensare.

La modalità descritta **al punto b)** deve essere utilizzata anche per effettuare il **pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE** con i crediti vantati nei confronti dell'Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi). Per poter accedere alla **compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente** effettuare la **registrazione sulla piattaforma** dei crediti commerciali (link: <https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/Crediti-Commerciali/home.xhtml>) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione.

La predetta funzione di “Autocertificazione” è disponibile nei periodi **1- marzo/30 aprile** e **1- settembre/31 ottobre di ciascun anno**.

Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial *sul canale Youtube* di Cassa Forense .

oppure *sul sito della piattaforma crediti commerciali del MEF - RGS* è disponibile una “Guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato” .

News CNF

News, pareri e decisioni del CNF

Il COA di Biella formula una serie di quesiti in materia di processo telematico, con specifico riguardo alle modalità di deposito di files audio e video

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 aprile 2024

In particolare, chiede di sapere se:

esista un modo per produrre files audio e video, se del caso mediante loro adeguata conversione, che ne consenta la produzione diretta in via informatica attraverso il PCT e la successiva fruizione, senza particolari problematiche, da parte del Giudice e delle altre controparti;

in caso di risposta negativa, se sia corretta la richiesta da parte degli Uffici Giudiziari di produzione di files audio e video su di unità esterne rimovibili USB solamente in “copia forense” (con i relativi conseguenti costi), ovvero se possa ritenersi altrettanto valida l’alternativa produzione su semplice ed unico supporto USB di detti files, riservando la produzione di copia forense solo in ipotesi di contestazione;

in ogni caso, considerato che la produzione su supporto esterno di files audio e video è conseguenziale all’impossibilità di deposito diretto telematico, se si condivida l’applicazione alla fattispecie dell’esenzione dal pagamento dei diritti di copia ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater ed 1-quinquies.

La risposta è resa nei termini seguenti. Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pur nella versione risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023), mantiene invariata – secondo quanto previsto dall’articolo 12 – la rispondenza dei documenti informatici allegati

alla elencazione contenuta nelle specifiche tecniche ex art. 34 del medesimo decreto.

La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha posto recentemente in consultazione una nuova versione delle menzionate specifiche tecniche. Il nuovo testo condiviso in consultazione pubblica, se confermato, risolverebbe di per sé la questione dei formati ammessi ampliando le previsioni e contemplando il deposito di file nei formati comuni audio e video.

Ciononostante, fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti e, pertanto, non è al momento possibile effettuare un deposito telematico dei formati audio e video. Ne consegue – nonostante non vi sia uniformità negli orientamenti della giurisprudenza – che il deposito di file in formati non consentiti dalle citate Specifiche tecniche del processo telematico, come ad esempio i file video e audio, possa essere effettuato solo mediante deposito in cancelleria del supporto informatico (CD-ROM), accompagnato da una nota di deposito con le specifiche – anche della tipologia – dei file contenuti nell’unità e la motivazione per la quale si procede al deposito tradizionale in cancelleria. Appare, altresì, corretta la prassi del deposito materiale in cancelleria dei files audio e video su un supporto CD/DVD per ciascuna parte processuale onde evitare problemi di duplicazione. Si sconsiglia l’utilizzo di chiavette USB sia per i maggiori costi sia per questioni di integrità dei file ivi contenuti e sia, infine, perché i dispositivi USB dichiarano una data retention di 10 anni a differenza dei DVD che dichiarano in grado di preservare i file ivi contenuti per 30 anni.

In quanto correlata alla questione qui affrontata, si evidenzia la prassi seguita in alcuni Tribunali, del deposito in “copia di cortesia” (essendo permessa tale modalità se contenente solo file nei formati previsti) dei file audio e/o video compressi in formato zip o rar attraverso il deposito telematico, dando atto del deposito in cancelleria dei medesimi file su supporto CD/DVD.

Soluzione extra legem che appare empiricamente preferita all’alternativa di utilizzare un file pdf come contenitore di un file video o audio, atteso oltretutto il rischio che le altre parti processuali e, prima ancora, il giudice, non dispongano dell’apposito programma per la sua apertura. Tale ultima notazione assorbe il profilo degli eventuali costi connessi alle copie.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 11 dicembre 2023

Il COA di Milano chiede se sia possibile procedere all'iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall'Ordine di provenienza di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare.

Come correttamente riportato dal quesito, l'orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell'iscritto dall'ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti (*). Tale divieto si applica tanto all'ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all'ordine di arrivo, che non può disporre l'iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall'ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere n. 56/2021.

(*) ndr: *il Regolamento del CNF del 21 febbraio 2014, n. 2 all'art. 13 "Divieto di cancellazione" prevede: "1. Dal giorno dell'invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro."*

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 11 dicembre 2023

Il COA di Gorizia pone due quesiti in materia di tirocinio forense. Con il primo quesito, chiede di sapere se il cosiddetto secondo dominus di cui all'articolo 41, comma 8, della legge professionale, qualora abbia un domicilio professionale diverso da quello del dominus, debba comunque essere iscritto nel medesimo albo degli avvocati presso il quale è iscritto il dominus. Con il secondo quesito, chiede di sapere se l'iscrizione nel medesimo albo degli avvocati del dominus si è richiesta anche per il secondo dominus che abbia il medesimo domicilio professionale del primo.

Entrambi i quesiti pongono la questione della necessità che, nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 41 della legge n. 247/12, il secondo avvocato – presso il quale il praticante svolga la pratica “previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa

presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa” – sia iscritto nel medesimo Albo del dominus.

La disposizione richiamata, nel prevedere la possibilità per il praticante di svolgere la pratica presso un ulteriore avvocato, nulla prevede in merito alla necessità che quest'ultimo sia iscritto nel medesimo Albo del primo. Pertanto, in assenza di esplicita previsione normativa, nulla osta a che il praticante integri la pratica presso altro avvocato ulteriore rispetto al dominus, indipendentemente dall'Albo di iscrizione.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 46 del 28 novembre 2023

Il COA di Ivrea formula quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato. La permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall'art. 1-quater dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.

Come noto, il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.

Nel caso sottoposto, si ritiene che si versi nella ipotesi di cui all'art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che “In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente re-

golamento.”.

Ciò detto, si sottolinea che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

Per i motivi già indicati, è ben possibile che l'avvocato ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento cit. per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell'Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023

Scuole Forensi: l'esito negativo dell'esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio

1) Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1- aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell'Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l'80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonomia personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell'Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l'impugnazione della valutazione dell'esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell'esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il poterdovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell'atto impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 231 del 31 ottobre 2023

Il dies a quo prescrizione nel caso di violazione del divieto di agire contro l'ex cliente

La violazione del divieto di agire contro l'ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall'art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) integra una condotta ad efficacia istantanea ma con effetti permanenti, sicché l'illecito perdura per tutto il tempo in cui l'avvocato abbia mantenuto l'incarico (Nel caso di specie, trattavasi di difesa giudiziale e, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizione non nella data di assunzione dell'incarico, bensì in quella -successiva- della data dell'udienza di P.C. in cui il Giudice introitava la causa in decisione).

NOTA:

La sentenza di cui in massima si discosta motivatamente dal contrario orientamento, espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraud), sentenza n. 146 del 27 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n.183.

Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore STATISTICHE AGGIORNATE AL 26/05/2024

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	548	18	1	0	567
Avvocati (non cassazionisti)	1406	17	2	17	1442
Totale	1954	35	3	17	2009

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	157	8	0	0	165
Avvocati (non cassazionisti)	722	11	0	3	736
Totale	879	19	0	3	901

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totali
Cassazionisti	391	10	1	0	402
Avvocati (non cassazionisti)	684	6	2	14	706
Totale	1075	16	3	14	1108

	Uomini	Donne	Totale
Praticanti Semplici	178	261	439
Praticanti Abilitati	24	52	76
Totale	202	313	515

	Uomini	Donne	Totale
Iscritti	1310	1214	2524

Studi Assoc.	Soc.Tra Prof.	Soc.Tra Avv.
39	1	3

Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore

Indennità di mediazione in vigore per istanze presentate dal 15/11/2023 - PER LE PROCEDURE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL DLGS 28/2010

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto dell'iva

Quando il valore della controversia è indeterminabile è dichiarata dalla parte se: si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00

Basso: Fino a euro 1.000,00

Medio: da euro 1.001,00 a euro 50.000,00

Alto: da euro 50.000,01

Tabella 1) Spese di avvio dovute alla presentazione dell'istanza e al momento dell'adesione

VALORE DELLA LITE	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare	Totale comprensivo di iva
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	32,00 €	48,00 €	80,00 €	97,60 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	60,00 €	96,00 €	156,00 €	190,32 €
da euro 50.000,01 o indeterminabile alto	88,00 €	136,00 €	224,00 €	273,28 €

Tabella 2) Spese di mediazione dovute al momento della presentazione dell'istanza e per i convenuti all'adesione alla procedura di mediazione

VALORE DELLA LITE	Spese di mediazione
Fino a euro 1.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile basso	48,00 €
da euro 1.001,00 a euro 50.000,00 e per le procedure di valore indeterminabile medio	96,00 €
da euro 50.000,01 e per le procedure di valore indeterminabile alto	136,00 €

Tabella 3) ulteriori spese di mediazione

CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 1)

CONCILIAZIONE IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 2)

SENZA CONCILIAZIONE IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO: sono dovute le ulteriori spese secondo tabella - COLONNA 3)

SENZA CONCILIAZIONE AL PRIMO INCONTRO: non sono dovute ulteriori spese di mediazione

VALORE DELLA LITE	Colonna 1		Colonna 2		Colonna 3	
	POSITIVO PRIMO INCONTRO maggiorazione 10%	POSITIVO PRIMO INCONTRO PRIMO - maggiorazione 25% -	POSITIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO - maggiorazione 25% -	NEGATIVO IN INCONTRO SUCCESSIVO AL PRIMO	Importo di riferimento per calcolo delle colonne 1,2 e 3 ricavati dalla tabella A) allegata al DM 150/2023, riducendo ogni importo di 1/5	
Fino a euro 1.000,00 o indeterminabile basso	17,60 €	20,00 €	20,00 €	16,00 €	64,00 €	
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00 o indeterminabile medio	35,20 €	40,00 €	40,00 €	32,00 €	128,00 €	
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00 o indeterminabile medio	149,60 €	170,00 €	170,00 €	136,00 €	232,00 €	
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00 o indeterminabile medio	281,60 €	320,00 €	320,00 €	256,00 €	352,00 €	
da euro 25.000,01 a euro 50.000,00 o indeterminabile medio	528,00 €	600,00 €	600,00 €	480,00 €	576,00 €	
da euro 50.000,01 a euro 150.000,00 o indeterminabile alto	910,40 €	1.030,00 €	1.030,00 €	824,00 €	960,00 €	
da euro 150.000,01 a euro 250.000,00	1.170,40 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.064,00 €	1.200,00 €	
da euro 250.000,01 a euro 500.000,00	2.050,40 €	2.330,00 €	2.330,00 €	1.864,00 €	2.000,00 €	
da euro 500.000,01 a euro 1.500.000,00	3.282,40 €	3.730,00 €	3.730,00 €	2.984,00 €	3.120,00 €	
da euro 1.500.000,01 a euro 2.500.000,00	3.898,40 €	4.430,00 €	4.430,00 €	3.544,00 €	3.680,00 €	
da euro 2.500.000,01 a euro 5.000.000,00	5.570,40 €	6.330,00 €	6.330,00 €	5.064,00 €	5.200,00 €	

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, si applica un coefficiente dello 0,2%



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE
ISCRITTO AL N. 28 DEL REGISTRO TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA G. FALCONE, 12/14

TEL & FAX 081 5179998 PBX

C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI67QL

ORGANISMOCONCILIAZIONENOCERA@GMAIL.COM - ODC.FORONOCERA@LEGALMAIL.IT

WWW.ORDINEAVVOCATINOCERAINFERIORE.IT/ODC